

**PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES****PROSPETTO DI BASE**

per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a
quotazione di *certificates* denominati:

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES
ed EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

**su AZIONI, INDICI, MERCI, TASSI DI CAMBIO,
PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI
MERCÌ e PANIERI DI TASSI DI CAMBIO**

Il presente Prospetto di Base, è stato depositato presso la Consob in data 13 gennaio 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10104852 del 28 dicembre 2010.

Esso incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, quest'ultimo depositato presso la Consob in data 2 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10058290 del 29 giugno 2010, (il "**Documento di Registrazione**"), come modificato dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 8 ottobre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10082352 del 6 ottobre 2010 (il **Supplemento al Documento di Registrazione datato 8 ottobre**) e dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 17 dicembre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10102002 del 14 dicembre 2010 (il **Supplemento al Documento di Registrazione datato 17 dicembre 2010**) e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma "*Equity Protection Certificates*", ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. In occasione delle singole emissioni, il presente Prospetto di Base sarà integrato dall'avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del Programma "*Equity Protection Certificates*" in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Il presente Prospetto di Base sarà messo a disposizione presso la sede di Deutsche Bank S.p.A. e pubblicato e reso disponibile in forma elettronica sul sito web www.x-markets.it.



INDICE

I.	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	3
II.	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “ <i>EQUITY PROTECTION CERTIFICATES</i> ”	4
III.	NOTA DI SINTESI.....	5
1.	FATTORI DI RISCHIO.....	5
2.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE.....	11
3.	INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	31
4.	INDICAZIONI COMPLEMENTARI	32
IV.	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’EMISSIONE.....	34
V.	INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE ED ALTRI DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004	35
VI.	INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA <i>EQUITY PROTECTION CERTIFICATES</i>	36
1.	FATTORI DI RISCHIO.....	37
1.1	Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli <i>Equity Protection Certificates</i>	37
1.2	Fattori di rischio connessi agli <i>Equity Protection Certificates</i>	40
1.3	Esemplificazioni del funzionamento degli <i>Equity Protection Certificates</i> ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento.....	52
2.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	92
2.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione dell’offerta.....	92
2.2	Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi	92
3.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	93
3.1	Informazioni riguardanti gli <i>Equity Protection Certificates</i>	93
3.2	Informazioni relative al Sottostante.....	104
4.	CONDIZIONI DELL’OFFERTA	111
4.1	Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta.....	111
4.2	Piano di ripartizione e assegnazione	114
4.3	Fissazione del prezzo	115
4.4	Collocamento e sottoscrizione.....	115
5.	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	116
5.1	Quotazione ed impegni dell’Emittente	116
5.2	Altri mercati di quotazione	117
5.3	Intermediari sul mercato secondario.....	117
6.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	118
6.1	Nominativi di consulenti esterni	118
6.2	Rilievi da parte dei revisori legali dei conti	118
6.3	Pareri e/o relazioni di esperti.....	118

6.4	Rating dell'Emittente	118
6.5	Informazioni provenienti da soggetti terzi.....	119
6.6	Informazioni successive all'emissione	119
6.7	Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive	119
VII.	REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK <i>EQUITY PROTECTION</i> <i>CERTIFICATES</i>	121
VIII.	DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO	170
IX.	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	172

I. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.1 Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base

Deutsche Bank AG con sede sociale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

II. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”

Il Programma “*Equity Protection Certificates*” concerne l’offerta al pubblico e/o quotazione di *certificates* denominati *Equity Protection Certificates* ed *Equity Protection Cap Certificates* (salvo sia diversamente previsto, l’utilizzo di seguito delle espressioni “**DB Equity Protection Certificates**” o i “**Certificates**” indicherà congiuntamente gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection Cap Certificates*) su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio emessi da Deutsche Bank AG.

Gli *Equity Protection Certificates* sono certificati del tipo *investment certificates*, ossia privi di effetto leva, il cui rendimento varia in funzione dell’andamento Sottostante.

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l’“**Importo di Liquidazione**”, legato alla *performance* del Sottostante e offrono la protezione del capitale investito nella misura del Livello di Protezione.

Gli *Equity Protection Certificates* possono anche essere del tipo “*cap*” (di seguito gli “**Equity Protection Cap Certificates**” o gli “**Equity Protection Cap**”).

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro e possono infatti essere del tipo “Euro” o del tipo “Quanto”. In tale ultimo caso, il relativo Sottostante è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta in cui è espresso, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Diversamente, gli *Euro Equity Protection Certificates*, il cui Sottostante sia denominato in una valuta (“Valuta di Riferimento”) diversa dall’Euro (“**Valuta di Liquidazione**”), sono soggetti al rischio di cambio (si rinvia al paragrafo “Rischio di Cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*”, all’interno della Nota Informativa).

L’utilizzo di seguito dell’espressione “**DB Equity Protection Certificates**” o i “**Certificates**” indicherà congiuntamente tutti gli *Equity Protection Certificates*, inclusi gli *Equity Protection Cap Certificates* sia “quanto” (“**Equity Protection Certificates Quanto**”) sia “Euro” (“**Euro Equity Protection Certificates**”).

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei *Deutsche Bank Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI del presente Prospetto di Base, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 1.3 “Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento” della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

L’emissione e la quotazione dei *DB Equity Protection Certificates* è stata autorizzata da Deutsche Bank AG con delibera dell’organo competente in data 12 ottobre 2010.

III. NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base (di seguito, il "Prospetto di Base"), del programma *Equity Protection Certificates*, concernente l'offerta al pubblico e l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* e degli *Equity Protection CAP Certificates* (rispettivamente, il "Programma" e gli "*Equity Protection Certificates*" o "*Certificates*") emessi da Deutsche Bank AG (di seguito, "Deutsche Bank" o l'"Emittente").

Qualsiasi decisione di investire negli *Equity Protection Certificates* deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo, compreso il Documento di Registrazione come modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione datato 8 ottobre e dal Supplemento al Documento di Registrazione datato 17 dicembre 2010, (incluso mediante riferimento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004) nonché delle Condizioni Definitive.

Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea (di seguito, "Stato EEA") in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato EEA nel quale tale azione sia stata intentata, prima dell'inizio del procedimento.

A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti in ognuno degli Stati EEA, la responsabilità civile incombe sulle persone responsabili in uno qualsiasi di tali Stati EEA in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa l'eventuale traduzione della stessa, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o contraddittoria una volta letta con altre parti del Prospetto di Base.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Nota di Sintesi avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel regolamento relativo agli Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Mercati, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati e Panieri di Tassi di Cambio contenuto nella Nota Informativa (di seguito, il "Regolamento"), salvo ove diversamente indicato.

1. FATTORI DI RISCHIO

1.1. Descrizione sintetica degli *Equity Protection Certificates*

I *DB Equity Protection Certificates* oggetto della presente Nota di Sintesi che verranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *DB Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii)

Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati o Panieri di Tassi di Cambio.

I *DB Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "**Equity Protection Certificates Quanto**") o
- (ii) di tipo "euro" (gli "**Euro Equity Protection Certificates**").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurle sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 *"Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa"*.

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'**Importo di Liquidazione**), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) Equity Protection Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al

Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) *Equity Protection Cap Certificates*

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo Strike, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in

caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo Strike, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione e il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei *Deutsche Bank Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI della Nota Informativa, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

1.2. Elenco dei Fattori di Rischio

Nel valutare la possibilità di effettuare un investimento nei *DB Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base, l'investitore dovrà tenere in considerazione, tra l'altro, i Fattori di Rischio di seguito sinteticamente esposti.

Fattori di Rischio relativi all'Emittente

Esistono, alcuni rischi relativi all'Emittente, vale a dire:

- Rischi di credito;
- Rischi di mercato;
- Rischi operativi e regolamentari.

Per una descrizione dettagliata di tali rischi si rinvia alla sezione 3 del Documento di Registrazione, come successivamente modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione datato 8 ottobre e dal Supplemento al Documento di Registrazione datato 17 dicembre 2010.

Fattori di Rischio relativi ai *Certificates*

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i *certificates*, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione degli *Equity Protection Certificates* ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi sono, tra gli altri:

- Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*,
- Rischio di perdita del capitale investito,
- Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%,
- Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%,
- Rischio connesso alla presenza del *Cap*,
- Rischio di prezzo,
- Rischio di correlazione,
- Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari,
- Rischio Liquidità,
- Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*,
- Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento,
- Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente,
- Rischio Paese,
- Rischio di sostituzioni,
- Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità,
- Rischio di modifiche al Regolamento,
- Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità,

- Rischio di cambiamento del regime fiscale,
- Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti,
- Rischio di estinzione degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti,
- Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante,
- Rischio di potenziali conflitti di interessi,
- Rischio relativo agli indici di merci,
- Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente,
- Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi.

Detti fattori di rischio sono descritti in dettaglio nel capitolo 1 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa di cui alla Sezione VI del presente Prospetto di Base.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Descrizione della Banca

La denominazione legale e commerciale della Banca è Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Deutsche Bank è un istituto bancario ed una società di capitali costituita ai sensi del diritto tedesco.

La Banca ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Germania. La sede centrale si trova in Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Francoforte sul Meno, Germania (telefono: +49-69-910-00). La Banca è iscritta nel Registro del Commercio del Distretto della Corte Federale di Francoforte sul Meno con il numero di registrazione HRB 30 000. La Banca non è iscritta al Registro delle Imprese italiano.

La sede centrale amministrativa dell'Emittente è sita in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito.

Storia e sviluppo della Banca

La Banca nasce dalla fusione tra la Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Amburgo, la Rheinisch-Westfälische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf e la Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Monaco; ai sensi della Legge sulla Regionalizzazione degli Istituti di Credito, tali banche erano state scorporate nel 1952 da Deutsche Bank AG, che era stata fondata nel 1870. L'atto di fusione e la ragione sociale sono state iscritte nel Registro delle Società della Corte Federale di Francoforte sul Meno in data 2 maggio 1957. La Banca ha una durata illimitata.

Panoramica delle attività principali

La Banca è un istituto di credito (*Kreditinstitut*) nel significato di cui alla Sezione 1(1) della Legge Bancaria tedesca (*Kreditwesengesetz – KWG*). L'oggetto della Banca come indicato nella Sezione 2 del suo Statuto è lo svolgimento di attività bancaria di qualsiasi tipo, la prestazione di servizi finanziari e di altra natura e la promozione delle relazioni economiche internazionali. La Banca può realizzare questi obiettivi da sola o tramite società controllate e collegate. Nella misura consentita dalla legge, la Banca ha il diritto di svolgere tutte le attività commerciali e di adottare tutte le misure idonee a promuovere gli obiettivi della Banca, in particolare ad acquisire e alienare immobili, costituire succursali sul territorio nazionale e all'estero, acquisire, amministrare e alienare partecipazioni in altre imprese e stipulare accordi societari (*enterprise agreements*).

Deutsche Bank, con sede centrale a Francoforte sul Meno, Germania, è, a giudizio della stessa, la più grande banca tedesca e una delle maggiori istituzioni finanziarie d'Europa e del mondo per attività totali, che al 30 settembre 2010 erano pari a euro 1.958 miliardi. In tale data, Deutsche Bank impiegava 82.504 persone a tempo pieno ed operava in 72 paesi tramite 1.977 filiali aperte in tutto il mondo, di cui 983 in Germania. Deutsche Bank offre una vasta gamma di prodotti e servizi di investimento, servizi finanziari e correlati a privati, società e clienti istituzionali in tutto il mondo.

Deutsche Bank è organizzata in tre divisioni di gruppo, due delle quali sono ulteriormente suddivise in divisioni societarie. Le divisioni di gruppo della Banca sono:

- **Corporate and Investment Bank (CIB)**, che comprende due divisioni societarie:
 - Corporate Banking & Securities (CB&S)
 - Global Transaction Banking (GTB)

In CIB, Deutsche Bank svolge attività relative ai mercati dei capitali, incluse attività di *origination*, vendita e negoziazione di strumenti di debito, azionari e altri strumenti finanziari, nonché attività di consulenza, di credito e di *transaction banking*. I clienti istituzionali di CIB sono clienti del settore pubblico come paesi sovrani e organizzazioni multinazionali, e clienti del settore privato come medie imprese e società multinazionali.

CIB è ulteriormente suddivisa in Corporate Divisions Corporate Banking & Securities (CB&S) e in Global Transaction Banking (GTB).

CB&S comprende Corporate Divisions Global Markets e Corporate Finance, che svolgono a livello globale le attività di *origination*, vendita e negoziazione di strumenti finanziari di Deutsche Bank, nonché attività di consulenza per fusioni e acquisizioni e finanza societaria.

GTB comprende le offerte di prodotti di Deutsche Bank nei settori di *trade finance*, gestione di liquidità e servizi di *trust & securities* per istituzioni finanziarie e altre società.

- **Private Clients and Asset Management (PCAM)** che comprende due divisioni societarie:
 - Asset and Wealth Management (AWM)
 - Private & Business Clients (PBC)

PCAM è ulteriormente suddivisa in Corporate Divisions Asset and Wealth Management (AWM) e in Private & Business Clients (PBC).

AWM è formata dalla Asset Management Business Division (AM) e dalla Private Wealth Management Business Division (PWM). L'attività *global retail mutual fund* della controllata di Deutsche Bank DWS è parte della divisione AM. Inoltre, AM offre una vasta gamma di prodotti a clienti istituzionali come fondi pensione e compagnie di assicurazione, inclusi investimenti tradizionali, *hedge fund* e investimenti immobiliari specifici. PWM offre i suoi prodotti in tutto il mondo a clienti di alta fascia di reddito e ad altissima fascia di reddito, alle loro famiglie e a istituzioni selezionate. PWM offre ai suoi clienti più esigenti un approccio integrato alla gestione patrimoniale, inclusi servizi di pianificazione della successione e servizi di consulenza filantropica.

PBC offre ai clienti *retail* e a piccole e medie imprese svariati prodotti, inclusi servizi di conti bancari, prestiti e depositi e consulenza per gli investimenti. Oltre alla Germania, PBC ha operato per lungo tempo in Italia, in Spagna, in Belgio e in

Portogallo, e, per diversi anni, in Polonia. Inoltre, Deutsche Bank effettua investimenti mirati in mercati emergenti quali Asia, Cina e India.

- **Corporate Investments (CI)**

La Divisione di Gruppo CI gestisce le principali attività di investimento globali di Deutsche Bank.

Queste divisioni sono supportate da funzioni di infrastruttura e dal *Corporate Center*. Inoltre, Deutsche Bank ha una funzione di gestione locale che copre le responsabilità locali in tutto il mondo.

Deutsche Bank ha in essere operazioni o affari con clienti potenziali o effettivi nella maggior parte dei paesi del mondo. Tali operazioni e affari includono:

- controllate e filiali in molti paesi;
- uffici di rappresentanza in molti altri paesi;
- e uno o più rappresentanti assegnati al servizio dei clienti in un gran numero di altri paesi.

Rating

Alla data del bilancio consolidato non sottoposto a revisione di Deutsche Bank al 30 settembre 2010, il *rating* di lungo e breve periodo attribuito a Deutsche Bank da Moody's Investors Service Inc., New York (Moody's), Standard & Poor's Rating Services, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (S&P), e Fitch Ratings Limited, New York, (Fitch), è il seguente:

S&P:	Rating di lungo termine:	A+ ¹
	Rating di breve termine:	A-1 ²
	<i>Outlook:</i>	Stabile
Moody's:	Rating di lungo termine:	Aa3 ³
	Rating di breve termine:	P-1 ⁴

¹ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A+" ed indica una capacità molto forte di adempiere puntualmente ai propri impegni finanziari di lunga durata alla scadenza fissata, ma potenzialmente esposta a condizioni economiche avverse. Il segno "+" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating. In particolare, il codice A rappresenta il terzo livello di giudizio, in una scala articolata su dieci livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C e D). I ratings compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

² Il rating a breve termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A-1" ed indica una capacità elevata di adempiere puntualmente ai propri impegni finanziari di breve durata alla scadenza fissata. Il codice A-1 rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su nove livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: A-1; A-2; A-3; B; B-1; B-2; B-3; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

³ Il rating a lungo termine assegnato da Moody's all'Emittente è "Aa3" ed indica obbligazioni di alta qualità. I *rating* che Moody's assegna alle obbligazioni a lungo termine rappresentano un parere sul rischio di credito relativo di obbligazioni a reddito fisso la cui scadenza originaria non è inferiore ai dodici mesi. Queste valutazioni prendono in considerazione la possibilità che una data obbligazione finanziaria non venga onorata secondo i termini pattuiti e, pertanto, in questi *rating* – che fanno riferimento alla scala mondiale – sono enucleate sia la probabilità d'inadempienza, sia l'eventuale perdita finanziaria conseguente all'inadempienza. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moodys.com.

	<i>Outlook:</i>	Stabile
Fitch:	Rating di lungo termine:	AA ⁻⁵
	Rating di breve termine:	F1+ ⁶
	<i>Outlook:</i>	Negativo

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

Ai sensi del diritto tedesco, la Banca ha sia un Consiglio di Gestione (*Vorstand*), sia un Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*). Tali consigli sono separati; nessun soggetto può essere membro di entrambi.

Consiglio di Gestione

Secondo lo Statuto, il Consiglio di Gestione della Banca è composto da almeno tre membri. Il numero dei membri del Consiglio di Gestione è determinato dal Consiglio di Sorveglianza. Al 30 settembre 2010, il Consiglio di Gestione ha otto membri. Il Consiglio di Sorveglianza nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione e può designare un presidente del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione decide su tutte le questioni in merito alle quali leggi, Statuto o norme di procedura per il Consiglio di Gestione prevedano l'adozione di delibere da parte del Consiglio di Gestione.

Al 30 settembre 2010, il Consiglio di Gestione è formato da:

Nome	Funzioni nell'Emittente
Dr. Josef Ackermann	Presidente del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo del Gruppo

⁴ Il rating a breve termine assegnato da Moody's all'Emittente è "**P-1**". Gli emittenti (o le istituzioni di sostegno) con *rating* Prime-1 hanno una capacità superiore di rimborsare le obbligazioni finanziarie a breve termine. I *rating* a breve termine assegnati da Moody's costituiscono dei pareri sulla capacità degli emittenti di onorare obbligazioni finanziarie a breve termine. Questi *rating* possono essere assegnati ad emittenti, a programmi a breve termine, oppure a singoli strumenti di debito a breve termine. Le obbligazioni interessate hanno generalmente una scadenza originaria non superiore ai tredici mesi, salvo esplicita indicazione del contrario. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

⁵ Il rating a lungo termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "**AA-**" ed indica una capacità molto forte (e difficilmente condizionabile da eventi oggi prevedibili) di far puntualmente fronte agli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice AA rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su 12 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C; DDD; DD e D). I rating compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Il codice AA- indica la valutazione più bassa all'interno della categoria AA. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

⁶ Il rating a breve termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "**F1+**" ed indica un credito di altissima qualità ed una elevatissima capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice F1+ rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su 7 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: F1+; F1; F2; F3; B; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

Dr. Hugo Bänziger	<i>Chief Risk Officer</i>
Jürgen Fitschen	Capo di <i>Regional Management</i>
Anshuman Jain	Capo di <i>Corporate and Investment Banks</i>
Stefan Krause	<i>Chief Financial Officer</i>
Hermann-Josef Lamberti	<i>Chief Operating Officer</i>
Rainer Neske	Capo di <i>Private & Business Clients</i>

Anshuman Jain ha assunto l'1 luglio 2010 il ruolo di Michael Cohrs per il Global Banking e da quel momento è stato l'unico Capo della Divisione del Gruppo Corporate and Investment Bank. Fino al momento in cui è uscito dal Consiglio di Gestione il 30 settembre 2010, Michael Cohrs ha continuato a lavorare nella sua carica di membro del Consiglio di Gestione al fine di assicurare una regolare transizione.

Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, supervisiona e dà raccomandazioni al Consiglio di Gestione ed è direttamente coinvolto nelle decisioni di fondamentale importanza per la Banca. Il Consiglio di Gestione informa regolarmente il Consiglio di Sorveglianza delle politiche aziendali previste e di altre questioni fondamentali relative alle attività e passività, alla situazione finanziaria e dei profitti e alla situazione in merito ai rischi, alla gestione e al controllo dei rischi.

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza della Società ha venti membri. Dieci membri, che rappresentano gli azionisti, sono eletti dall'Assemblea Generale secondo le disposizioni della Legge tedesca sulle Società per Azioni (*Aktiengesetz*). Gli altri dieci membri, che rappresentano i dipendenti, sono eletti secondo le disposizioni della Legge tedesca sulla Co-Determinazione del 1976 (*Mitbestimmungsgesetz*). Di questi dieci membri del Consiglio di Sorveglianza, sette devono essere dipendenti della Società, incluso un dipendente stipendiato *senior*. Gli altri membri del Consiglio di Sorveglianza devono essere rappresentanti dei sindacati rappresentati nell'impresa.

Al 30 settembre 2010 il Consiglio di Sorveglianza è formato dai seguenti 20 membri:

Dr. Clemens Börsig
Karin Ruck*
Wolfgang Böhr*
Dr. Karl-Gerhard Eick
Alfred Herling*

Gerd Herzberg*
Sir Peter Job
Prof. Dr. Henning Kagermann
Peter Kazmierczak*
Martina Klee*
Suzanne Labarge
Maurice Lévy
Henriette Mark*
Gabriele Platscher*
Dr. Theo Siegert
Dr. Johannes Teyssen
Marlehn Thieme*
Tilman Todenhöfer
Stefan Viertel*
Werner Wenning

*Eletti dal personale in Germania.

Il Dott. Clemens Börsig è stato membro del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank AG fino al 3 maggio 2006. Il Dott. Börsig ha dichiarato che si sarebbe astenuto dal voto nella sua qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza e dei suoi comitati su tutte le questioni relative alla sua precedente carica di membro del Consiglio di Gestione e che potrebbero creare un conflitto di interessi.

Il recapito di ciascuno dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Bank AG è Theodor-Heuss-Alle 70, 60486, Francoforte sul Meno, Germania.

In conformità alla legge applicabile in Germania, non vi è alcun obbligo di legge di nominare un organo di controllo interno equivalente al consiglio sindacale ai sensi della legge italiana.

Non vi sono conflitti di interesse tra gli interessi della Banca e gli interessi privati dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

Revisori legali dei conti

Il revisore legale dei conti di Deutsche Bank è KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (precedentemente denominato KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) (**KPMG**), con sede in Marie-Curie-Strasse 30, 60439, a Francoforte sul Meno, Germania.

Il bilancio individuale redatto in conformità al Codice Tedesco del Commercio (**HGB**) ed il bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards dell'International Accounting Standards Board (**IASB**) come adottati dall'UE (**IFRS**) per gli esercizi 2009, 2008 e 2007 (in ciascun caso con dati comparativi rispetto all'esercizio precedente), sono stati oggetto di revisione da parte di KPMG ed in ciascun caso è stato rilasciato da parte del revisore un giudizio senza rilievi. Inoltre, KPMG ha sottoposto a revisione limitata il bilancio consolidato infrannuale sintetico al 31 marzo 2010, al 30 giugno 2010 ed al 30 settembre 2010 e, in ciascun caso, ha rilasciato una relazione di revisione limitata senza rilievi.

KPMG è iscritta al Registro dei Revisori Contabili (*Wirtschaftsprüferkammer*).

Informazioni sui principali azionisti

La legge tedesca in materia di commercio di strumenti finanziari (WpHG) richiede agli azionisti aventi diritto di voto in società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, di informare sia la società la BaFin senza ritardo, e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi, del livello delle loro partecipazioni in caso di raggiungimento di determinate soglie

La soglia minima oltre la quale bisogna provvedere a tale comunicazione è pari al 3% del capitale azionario della società munito di diritto di voto.

Sulla base delle notifiche relative alle partecipazioni ricevute dalla Banca (alla data dell'11 ottobre 2010), il seguente azionista deteneva un interesse significativo (i.e. un interesse di almeno il 3% del capitale azionario con diritto di voto) in Deutsche Bank AG: BlackRock, Inc. New York (4,997%).

Ciascuna azione della Banca conferisce un voto in sede di Assemblea Generale. Ai sensi della legge tedesca e dello Statuto della Banca, nel caso la Banca in qualsiasi momento si trovi ad avere degli azionisti principali, non potranno essere concessi loro diritti di voto diversi da quelli di qualsiasi altro azionista.

Informazioni finanziarie consolidate selezionate

Le tabelle che seguono dovrebbero essere lette congiuntamente al bilancio infrannuale consolidato sintetico al 30 settembre 2010 e ai bilanci consolidati di Deutsche Bank per gli esercizi 2009, 2008 e 2007 ed alle relative note al bilancio. Il bilancio infrannuale consolidato sintetico al 30 settembre 2010 e il bilancio consolidato per il 2009, nonché i bilanci consolidati per il 2008, sono inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione.

Conto Economico Consolidato

<i>in milioni di Euro</i>	<i>Nove mesi conclusi il 30 settembre</i>	<i>Esercizio chiuso il 31 dicembre</i>
	<i>Sottoposto a</i>	<i>Sottoposto a revisione (audited)</i>

	<i>revisione limitata (reviewed)</i>				
	2010	2009	2009	2008	2007
Interessi e proventi assimilati	21.398	21.985	26.953	54.549	64.675
Interessi passivi	10.337	12.245	14.494	42.096	55.826
Margine di interesse	11.061	9.740	12.459	12.453	8.849
Accantonamenti per perdite su crediti	868	2.070	2.630	1.076	612
Margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti	10.193	7.670	9.829	11.377	8.237
Commissioni attive	7.614	6.708	8.911	9.741	12.282
Proventi (perdite) nette da strumenti finanziari al <i>fair value</i> rilevati a conto economico	3.523	6.541	7.109	(9.992)	7.175
Proventi (perdite) nette su attività finanziarie disponibili alla vendita	185	(398)	(403)	666	793
Utili (perdite) nette da investimenti valutati al patrimonio netto	(2.036)	50	59	46	353
Altri proventi (perdite)	792	(223)	(183)	699	1.377
Ricavi totali non da interessi	10.078	12.678	15.493	1.160	21.980
Risarcimenti e <i>benefits</i>	9.594	8.956	11.310	9.606	13.122
Spese generali e amministrative	7.078	6.361	8.402	8.339	8.038
Proventi e rimborsi a detentori di polizze (<i>Policyholder benefits and claims</i>)	302	428	542	(252)	193
Rettifiche / riprese di valore su attività immateriali	29	157	(134)	585	128
Costi straordinari per attività ristrutturazione (<i>Restructuring activities</i>)	-	-	-	-	(13)
Spese totali non da interessi	17.003	15.902	20.120	18.278	21.468
Utile (perdita) al lordo delle imposte	3.268	4.446	5.202	(5.741)	8.749
Imposte sul reddito (utili)	1.544	797	244	(1.845)	2.239
Utile (perdita) netto *	1.724	3.649	4.958	(3.896)	6.510
Utile (perdita) netto di pertinenza di terzi	15	(9)	(15)	(61)	36

Utile netto (perdita) attribuibile agli azionisti di Deutsche Bank	1.709	3.658	4.973	(3.835)	6.474
Utile di base per azione (in euro)	2,45	5,32	7,92	(7,61)	13,65
Utile diluito per azione (in euro)	2,33	5,14	7,59	(7,61)	13,05

* L'inizio del terzo trimestre è stato caratterizzato dall'atteso rallentamento stagionale delle attività della clientela nel mese di luglio e agosto. Tale rallentamento è stato seguito da una forte ripresa nel mese di settembre. L'intenzione di Deutsche Bank di consolidare la propria partecipazione in Deutsche Postbank AG ("**Postbank**") ha comportato una rivalutazione nel trimestre della propria partecipazione nella società pari al 29,95% e delle relative obbligazioni obbligatoriamente convertibili (*mandatory exchangeable bond*), che ha determinato un onere a carico di Deutsche Bank pari a € 2,3 miliardi senza un corrispondente beneficio fiscale. Questo onere è stata la ragione principale per una riduzione dell'utile lordo pari a € 1,0 miliardi. Escludendo l'onere, l'utile lordo sarebbe stato pari a € 1,3 miliardi per il terzo trimestre, pertanto costante rispetto al terzo trimestre dello scorso anno.

Stato Patrimoniale Consolidato

<i>In milioni di Euro</i>	30 settembre		31 dicembre		
	2010	2009	2009	2008	2007
	<i>Sottoposto a revisione limitata (reviewed)</i>	<i>Sottoposto a revisione limitata (reviewed)</i>	<i>Sottoposto a revisione (audited)</i>		
Attivo:					
Cassa e disponibilità liquide	11.989	11.239	9.346	9.826	8.632
Depositi bancari fruttiferi	70.856	63.085	47.233	64.739	21.615
Fondi della banca centrale venduti e titoli acquistati con contratti di rivendita	22.596	6.176	6.820	9.267	13.597
Titoli presi a prestito (<i>Securities borrowed</i>)	44.812	41.961	43.509	35.022	55.961
Attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	1.256.752	1.055.190	965.320	1.623.811	1.378.011
Attività finanziarie disponibili per la vendita	25.553	19.492	18.819	24.835	42.294
Investimenti valutati al patrimonio netto	5.551	7.508	7.788	2.242	3.366

Finanziamenti	279.826	260.155	258.105	269.281	198.892
Attività materiali (proprietà e attrezzature)	3.276	2.698	2.777	3.712	2.409
Avviamento ed altre attività immateriali	11.702	9.653	10.169	9.877	9.383
Altre voci dell'attivo	215.508	174.592	121.538	137.829	183.638
Attività fiscali (imposte anticipate)	9.327	7.808	9.240	11.982	7.205
Totale attivo	1.957.748	1.659.557	1.500.664	2.202.423	1.925.003
Voci del passivo e del patrimonio netto:					
Totale depositi	398.641	364.973	344.220	395.553	457.946
Fondi della banca centrale acquistati e titoli venduti con contratti di rivendita	43.813	43.718	45.495	87.117	178.741
Titoli in prestito	6.459	3.456	5.564	3.216	9.565
Passività finanziarie al valore di mercato (<i>al fair value</i>) rilevate a conto economico	1.016.763	810.333	722.274	1.333.765	870.085
Altri prestiti a breve termine	54.571	47.381	42.897	39.115	53.410
Altre passività	237.622	203.009	154.281	160.598	171.444
Accantonamenti	1.547	1.311	1.307	1.418	1.295
Passività fiscali	4.117	4.179	4.298	6.138	6.601
Debiti a lungo termine	143.889	134.669	131.782	133.856	126.703
Titoli <i>trust preferred</i>	10.787	10.867	10.577	9.729	6.345
Obbligazione all'acquisto di azioni ordinarie	-	4	-	4	3.553
Totale passività	1.918,209	1,623,900	1.462.695	2.170.509	1.885.688
Azioni ordinarie con valore	1.589	1.589	1.589	1.461	1.358

nominale, non alla pari, di Euro 2,56					
Sovrapprezzo azioni (<i>Additional paid-in capital</i>)	14.662	14.672	14.830	14.961	15.808
Utili non distribuiti	25.323	22.909	24.056	20.074	26.051
Azioni ordinarie proprie, al costo	(209)	(23)	(48)	(939)	(2.819)
Patrimonio a tutela dell'obbligazione all'acquisto di azioni proprie	—	(3)	-	(3)	(3.552)
Utili netti (perdite) non imputati a conto economico, al netto di imposte*	(2.857)	(4.579)	(3.780)	(4.851)	1.047
Totale patrimonio netto degli azionisti	38.508	34.565	36.647	30.703	37.893
Interessi di minoranza	1.031	1.092	1.322	1.211	1.422
Patrimonio netto	39.539	35.657	37.969	31.914	39.315
Totale passività e patrimonio netto	1.957.748	1.659.557	1.500.664	2.202.423	1.925.003

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

La seguente tabella mostra una sintesi del patrimonio di vigilanza, delle attività ponderate in base al rischio e dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale del Gruppo. I valori indicati sono stati determinati secondo il piano di revisione dei requisiti di capitale, formulato dal Comitato per la Vigilanza Bancaria di Basilea ("Basilea II") come attuato dalla legge Tedesca tramite la Legge Bancaria Tedesca il Regolamento in materia di Solvibilità ("Solvabilitätsverordnung").

<i>in milioni di Euro (salvo ove diversamente indicato)</i>	30 settembre 2010	30 settembre 2009	31 dicembre 2009	31 dicembre 2008
Rischio di Credito	222.455	220.926	217.003	247.611
Rischio di mercato ⁽¹⁾	21.039	31.628	24.880	23.496
Rischio operativo	33.571	34.950	31.593	36.625
Attività di Rischio ponderate	277.065	287.504	273.476	307.732
Patrimonio Tier 1 ⁽²⁾	31.787	33.717	34.406	31.094

Patrimonio <i>Tier 2</i> ⁽²⁾	2.110	3.820	3.523	6.302
Totale patrimonio di vigilanza ⁽²⁾	33.897	37.537	37.929	37.396
Coefficiente di solvibilità <i>Tier 1 (Tier 1 Capital Ratio)</i> ⁽²⁾	11,5 %	11,7%	12,6%	10,1%
Coefficiente di solvibilità <i>Core Tier 1 (Core Tier 1 Capital Ratio)</i> ⁽²⁾	7,6 %	-	8,7%	7,0%
Coefficiente di solvibilità del totale patrimonio di base (<i>Total Capital Ratio</i>) ⁽²⁾	12,2 %	13,1%	13,9%	12,2%

(1) Un multiplo del *value at risk* del Gruppo Deutsche Bank, calcolato con un livello di confidenza del 99% su un arco temporale di 10 giorni.

(2) Escluse le voci transitorie previste all'articolo 64h(3) della Legge Bancaria Tedesca

Il patrimonio *Tier 1* della Banca al 30 settembre 2010 era pari a 11,5 %, in crescita rispetto all'11,3 % alla fine del secondo trimestre 2010. Il *Tier 1 ratio* è stato influenzato negativamente nel terzo trimestre dall'onere relativo all'operazione Postbank per un totale di 0,4% a causa della riduzione del reddito netto, parzialmente compensata dalla riduzione della detrazione del capitale per l'investimento in Postbank e da una riduzione delle attività ponderate in base al rischio.

Al 30 settembre 2010, il *core Tier 1 ratio*, che esclude gli strumenti di capitale ibridi, era pari al 7,6%, rispetto al 7,5% alla fine del secondo trimestre 2010. Il *Tier 1 capital* al 30 settembre 2010 era pari a euro 31,8 miliardi, ossia inferiore di 2,5 miliardi rispetto alla fine del secondo trimestre 2010. In aggiunta all'onere relativo all'operazione Postbank, il *Tier 1 capital* è stato influenzato negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio, in gran parte compensati dai proventi netti non connessi all'onere di cui sopra. Le attività ponderate in base al rischio ammontavano a euro 277 miliardi al 30 settembre 2010, ossia inferiori di euro 26 miliardi rispetto alla fine del secondo trimestre 2010, riflettendo le variazioni dei tassi di cambio, l'onere relativo all'operazione Postbank e ulteriori riduzioni dei rischi di credito e di mercato.

Partite Anomale (Problem Loans)

30 settembre 2010	Partite deteriorate			Partite anomale non deteriorate			Partite anomale Totale
	Germania	Non-Germania	Totale	Germania	Non-Germania	Totale	
In milioni di euro							
Valutati individualmente	848	4.023	4.871	298	1.332	1.630	6.501
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	825	3.848	4.673	179	591	770	5.443

Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	-	-	-	50	10	60	60
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	23	175	198	69	731	800	998
Valutati collettivamente	910	1.668	2.578	287	32	319	2.897
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	909	1.552	2.461	-	-	-	2.461
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	-	-	-	271	8	279	279
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	1	116	117	16	24	40	157
Totale partite anomale (Total problem loans)	1.758	5.691	7.449	585	1.364	1.949	9.398
di cui: partite anomale riclassificate secondo IAS 39 (<i>IAS 39 reclassified problem loans</i>)	81	2.627	2.708	-	535	535	3.243

31 dicembre 2009	Partite deteriorate			Partite anomale non deteriorate			Partite anomale
<i>In milioni di euro</i>	Germania	Non-Germania	Totale	Germania	Non-Germania	Totale	Totale
Valutati individualmente	758	4.145	4.903	304	1.037	1.341	6.224

Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	707	4.027	4.734	200	1.003	1.203	5.937
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	-	-	-	50	5	55	55
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	51	118	169	54	29	83	252
Valutati collettivamente	907	1.391	2.298	274	97	371	2.669
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	905	1.281	2.186	-	-	-	2.186
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	-	-	-	260	6	266	266
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	2	110	112	14	91	105	217
Totale partite anomale (<i>Total problem loans</i>)	1.665	5.536	7.201	578	1.134	1.712	8.913
di cui: partite anomale riclassificate secondo IAS 39 (<i>IAS 39 reclassified problem loans</i>)	28	2.750	2.778	-	159	159	2.937

L'aumento di euro 485 milioni, ossia del 5%, del totale delle partite anomale del Gruppo nei primi nove mesi del 2010 è dovuto all'incremento lordo pari a euro 945 milioni delle partite anomale e all'incremento di euro 167 milioni derivante da movimenti dei tassi di cambio, parzialmente compensati da euro 627 milioni di storni dall'attivo. L'incremento delle partite anomale è da attribuire principalmente

alle partite del Gruppo valutate singolarmente con un incremento lordo di euro 372, principalmente in partite anomale non deteriorate e un incremento di euro 153 milioni derivante da movimenti dei tassi di cambio, che è parzialmente compensato da euro 269 milioni di storni dall'attivo. Per quanto riguarda le partite anomale valutate collettivamente, gli incrementi lordi pari a euro 573 milioni e i movimenti dei tassi di cambio pari a euro 13 milioni, sono stati parzialmente compensati da euro 358 milioni di storni dall'attivo. Nell'ammontare di euro 2,9 miliardi delle partite anomale valutate collettivamente al 30 settembre 2010 vi sono euro 2,5 miliardi di crediti scaduti da 90 giorni o più ed euro 431 milioni di crediti scaduti da meno di 90 giorni o non ancora scaduti.

Le partite anomale del Gruppo includono euro 3,2 miliardi di partite anomale facenti parte dei crediti riclassificati nei registri di banca, secondo il principio contabile IAS 39. Per queste partite il Gruppo ha contabilizzato un incremento lordo delle partite anomale per euro 272 milioni e un incremento di euro 52 milioni derivante da movimenti dei tassi di cambio, parzialmente compensati da euro 18 milioni di storni dall'attivo.

Eventi recenti

Fatto salvo quanto indicato di seguito, alla data del bilancio consolidato non sottoposto a revisione di Deutsche Bank al 30 settembre 2010 non si sono verificati fatti recenti relativi alla Banca sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

Esiti dello stress test di CEBS

Deutsche Bank è stata soggetta alle operazioni di stress test a livello europeo coordinate dal Comitato di Supervisione delle Banche Europee (*Committee of European Banking Supervisors* o CEBS), in collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE), la Banca Centrale Tedesca (Deutsche Bundesbank) e l'Autorità Federale Tedesca di Vigilanza sulle Banche (BaFin). Deutsche Bank ha preso atto dei risultati degli stress test a livello europeo.

Lo stress test completa le procedure di gestione del rischio e i programmi periodici di stress test in essere messi in atto in Deutsche Bank nel quadro del 2° Pilastro di Basilea II e della Direttiva sui Requisiti di Capitale (CRD) e dei requisiti minimi per la gestione dei rischi (MaRisk) stabiliti da BaFin.

L'esercizio è stato realizzato impiegando gli scenari, la metodologia e le ipotesi chiave fornite dal CEBS (si veda la relazione complessiva pubblicata sul sito internet del CEBS). In conseguenza dello shock ipotizzato in caso di scenario sfavorevole, il *Tier 1 capital ratio* (coefficiente di base) consolidato stimato sarebbe passato al 10,3% nel 2011 rispetto al 12,6% alla fine del 2009. Uno scenario che prevedesse anche un rischio sovrano aggiuntivo avrebbe prodotto un impatto ulteriore di 0,6 punti percentuali sul *Tier 1 capital ratio* stimato, portandolo al 9,7% alla fine del 2011, rispetto al minimo regolamentare del 4%.

I risultati dello scenario di stress più severo (comprensivo della crisi del debito sovrano) indicano per Deutsche Bank un *buffer* (cuscinetto) di euro 14,1 miliardi del *Tier 1 capital* rispetto alla soglia del 6% del *Tier 1 capital adequacy ratio* concordata esclusivamente ai fini di questo esercizio. Questa soglia non dovrebbe assolutamente essere interpretata come un minimo regolamentare (il minimo

regolamentare per il *Tier 1 capital ratio* è il 4%) né come un *capital target* che riflette il profilo di rischio dell'istituzione determinato a seguito del processo di revisione e di vigilanza previsto nel 2° Pilastro della CRD.

Posto che lo stress test è stato realizzato in base ad un certo numero di ipotesi comuni semplificatrici (per esempio, stato patrimoniale costante, anche se andavano poi aggiunte le acquisizioni) le informazioni sullo scenario di riferimento (*benchmark scenario*) sono fornite unicamente a fine di comparazione e non dovrebbero essere interpretate come una previsione.

Ulteriori informazioni riguardanti i risultati dello studio CESB sono disponibili sul sito web:

http://www.bafin.de/cIn_179/nn_1946138/SharedDocs/Downloads/EN/Unternehmen/BankenFinanzdienstleister/Stresstests/stresstest__ergebnis__deutschebank__en.html.

Acquisizione di azioni di Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.

Il 15 marzo 2010, Deutsche Bank ha perfezionato l'acquisizione del Gruppo Sal. Oppenheim. Il prezzo di acquisto è stato versato in contanti e ammonta a euro 1,0 miliardi, con l'esclusione di BHF Asset Servicing che sta per essere rivenduta.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. è attualmente una società interamente controllata di Deutsche Bank AG. Tutte le operazioni del Gruppo Sal. Oppenheim, comprese tutte le attività di *asset management*, di *investment bank*, il Gruppo BHF Bank, BHF Asset Servicing e Sal. Oppenheim Private Equity Partners sono state trasferite a Deutsche Bank. Alla fine del 2009, le attività gestite dal Gruppo Sal. Oppenheim Group ammontavano in totale a euro 137 miliardi.

Il riallineamento strategico di Sal. Oppenheim proseguirà. Le attività indipendenti di *wealth management* saranno potenziate con il ben consolidato marchio Sal. Oppenheim, pur preservandone la caratteristica esclusiva di *private bank*. Il concetto del *wealth management* integrato per clientela istituzionale e privata sarà mantenuto.

Parallelamente al riposizionamento strategico, saranno attuate, internamente a Sal. Oppenheim, ulteriori riduzioni sostenibili delle posizioni di rischio e il rafforzamento delle funzioni di controllo. Nel corso del 2010, Sal. Oppenheim sta ponendo fine alle attività di *investment banking*. Le unità Equity Trading & Derivatives e Capital Markets Sales sono state acquisite da Macquarie. BHF-Bank sarà gestita come un'unità autonoma mentre Deutsche Bank esaminerà varie opzioni strategiche con BHF-Bank. La cessione già di BHF Asset Servicing a BNY Mellon è stata conclusa ad agosto 2010.

Per informazioni più dettagliate in merito all'acquisizione si prega di consultare la sezione "*Other Financial Information*" del bilancio consolidato infrannuale sintetico datato 30 settembre 2010 del Gruppo Deutsche Bank, a disposizione del pubblico e inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione, come indicato ai Capitoli 11 e 14. **Acquisizione di parte delle attività di banca commerciale di ABN AMRO**

A seguito della stipula dell'accordo finale con ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") a dicembre 2009 avente ad oggetto l'acquisizione integrale delle attività

corporate e di banca commerciale di ABN AMRO in Olanda, Deutsche Bank ha reso noto in data 1 aprile 2010 di avere completato l'acquisizione per il corrispettivo di euro 700 milioni in contanti. La chiusura dell'operazione ha fatto seguito all'approvazione da parte della Commissione Europea e di altri organi di vigilanza. Alla data della chiusura dell'operazione, Deutsche Bank ha assunto il controllo sulle attività acquisite e, di conseguenza, le ha consolidate.

Offerta Pubblica di Acquisto di Postbank e aumento di capitale

Nel dicembre del 2010, Deutsche Bank ha acquistato circa il 22,02% delle azioni di Deutsche Postbank AG ("Postbank") attraverso un'offerta pubblica di acquisto volontaria. Considerata la quota già posseduta in Postbank, Deutsche Bank detiene ora la maggioranza delle azioni di Postbank, con conseguente consolidamento del Gruppo Postbank nel quarto trimestre 2010.

Nel febbraio 2009, Deutsche Bank ha acquisito da Deutsche Post AG ("Deutsche Post") circa il 29,95% delle azioni di Postbank e un *mandatory exchangeable bond* ("MEB") emesso da Deutsche Post, che sarà interamente convertito nel 2012 per 60 milioni di azioni Postbank, ovvero in una partecipazione del 27,4%. Congiuntamente all'acquisizione del MEB, Deutsche Bank e Deutsche Post avevano anche sottoscritto opzioni *put* e *call* su ulteriori 26,4 milioni di azioni Postbank detenute da Deutsche Post (corrispondenti alla quota di 12,1% del capitale), da esercitare tra febbraio 2012 e febbraio 2013.

Nel mese di ottobre 2010, Deutsche Bank AG ha completato un aumento di capitale nell'ambito del capitale nominale, mediante conferimenti in contanti. L'ammontare netto dell'operazione ammonta a € 10,0 miliardi (dedotti circa € 0,2 miliardi di spese stimate, al netto delle imposte). In totale sono state emesse 308,6 milioni di nuove azioni nominative non alla pari (azioni ordinarie). Di conseguenza, il capitale sociale (azioni ordinarie) di Deutsche Bank AG è aumentato di € 790.000.000, passando da € 1.589 milioni a € 2.380 milioni.

L'aumento di capitale era destinato principalmente a coprire la diminuzione di capitale conseguente al previsto consolidamento di Postbank, ma andrà anche a sostegno della base di capitale esistente onde poter effettuare le variazioni regolamentari e permettere la crescita degli affari.

Cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive della Banca

La ripresa economica globale è proseguita sin dall'inizio del 2010. Secondo le stime di Deutsche Bank, nel 2010 il PIL mondiale dovrebbe aumentare del 4,5%. In particolare saranno i mercati emergenti dell'Asia e dell'America Latina a trarre vantaggio dal miglioramento del commercio mondiale e dalla vigorosa domanda interna. Inoltre, Deutsche Bank stima in 8,5% la probabile crescita in Asia, e intorno al 10% quella in Cina.

Nonostante gli ultimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti siano stati alquanto deludenti, il PIL statunitense dovrebbe crescere intorno al 3,5% nel 2010. Per quanto riguarda i paesi della zona euro, l'adozione delle misure di consolidamento fiscale limiterà probabilmente all'1% la crescita nel corrente anno 2010, e il tasso di

crescita maggiore sarà della Germania con il 3,5%. Deutsche Bank è dell'avviso che persisteranno ancora i rischi ciclici, soprattutto negli Stati Uniti, afflitti da una disoccupazione cronica. I timori legati alla ricaduta dei paesi industrializzati nella recessione stanno prendendo corpo. Anche il ritmo di espansione in Cina potrebbe subire un rallentamento, come lascia intendere il calo delle aspettative emerso da recenti indagini condotte dai responsabili degli acquisti. Per quanto riguarda l'Europa non sono da escludere battute d'arresto con possibili conseguenze negative sulla fiducia nelle finanze pubbliche, nonostante l'attuazione del programma di stabilizzazione, il successo iniziale ottenuto con le misure di austerità fiscale e il favorevole esito dei recenti collocamenti obbligazionari sovrani.

Le prospettive del settore bancario restano condizionate da vari problemi, tra cui le attuali preoccupazioni per le finanze pubbliche di molti paesi sviluppati e la possibilità di una crescita rallentata delle principali economie europee e americane. La riforma delle normative di vigilanza sul settore bancario contribuisce ad accrescere l'incertezza, facendo temere che le riforme possano produrre un forte impatto sui requisiti patrimoniali delle banche, sulla redditività e, in definitiva sulla capacità di concedere finanziamenti del settore finanziario. In ambito normativo si stanno attualmente apportando aggiustamenti alle proposte specifiche di Basilea III. Il risultato finale dipenderà probabilmente dai risultati degli studi di impatto che saranno realizzati nei prossimi mesi. Inoltre, si prevede che i governi decideranno entro fine anno la possibilità di ulteriori oneri al settore finanziario sotto forma di imposte a carico delle banche.

D'altro canto, la positiva reazione del mercato ai risultati degli *stress test* condotti su un gran numero di istituzioni europee potrebbe determinare effetti benefici sulla situazione dei finanziamenti alle banche, che ultimamente avevano subito una stretta. Il settore potrebbe altresì trarre vantaggio dal continuo miglioramento della qualità degli *asset* in molti paesi e segmenti di mercato, e questo fatto dovrebbe sostenere la redditività operativa. Di conseguenza, Deutsche Bank ritiene probabile che a breve scadenza progrediscono ulteriormente non soltanto le operazioni bancarie verso i privati ma anche le attività a livello *corporate*, mentre le attività sui mercati finanziari potrebbero essere soggette ad una volatilità maggiore di quella degli ultimi dodici mesi.

Le prospettive per il Gruppo Deutsche Bank continuano ad essere influenzate dai fattori e dalle tendenze descritte nel Documento di Registrazione, in particolare dalle incertezze sulle modifiche al quadro normativo. Sebbene Deutsche Bank abbia messo in atto misure preventive volte a ridurre l'impatto della normativa Dodd-Frank recentemente promulgata negli Stati Uniti, comprese, per esempio, le limitazioni alle operazioni di negoziazione in conto proprio, i ricavi e i requisiti patrimoniali di Deutsche Bank potrebbero tuttavia subire ripercussioni negative, per esempio, dai regolamenti sui derivati OTC, dal *clearing* della controparte centrale e dagli swap OTC per negoziare i CDS. Deutsche Bank continua a monitorare da vicino la domanda di capitale incrementale frutto delle eventuali tasse potenziali sulle banche, della normativa Dodd-Frank, del potenziale impatto di Basilea III e di altre iniziative regolamentari. Deutsche Bank intende partecipare in modo costruttivo alle discussioni con gli organismi di regolamentazione allo scopo di favorire un approccio coordinato e globale alla vigilanza sulle banche.

Nella Fase 4 della propria *Management Agenda*, Deutsche Bank ha individuato in circa 10 miliardi gli utili potenziali, ante imposte, dalle sue attività principali (prima delle voci Investimenti di Gruppo e Consolidamento e Aggiustamenti). Se, da un lato, alcune variabili ambientali sono in linea o persino migliori delle ipotesi di Deutsche Bank, dall'altro non sono ancora stati raggiunti i livelli attesi, in particolare per quanto concerne la normalizzazione dei tassi di interesse. L'opinione attuale della Società è che la prevista acquisizione del controllo di Postbank permette ancora di ottenere gli utili potenziali di cui sopra. Il programma volto a ridurre la complessità di Deutsche Bank, si trova in fase avanzata, come stima la stessa Deutsche Bank, per conseguire nel 2011 utili di circa 1 milione all'anno grazie alla migliorata efficienza, di cui circa 700 milioni sono già stati ottenuti.

Deutsche Bank è del parere che il previsto consolidamento del Gruppo Postbank a seguito dell'OPA proposta offrirà notevoli sinergie potenziali e opportunità di crescita.

Deutsche Bank è altresì convinta di essere perfettamente preparata ad affrontare le molteplici sfide e a cogliere le opportunità future, e intende continuare nella strategia focalizzata sul cliente, improntata a disciplina per quanto riguarda rischi, efficienza del capitale e diversificazione degli utili, con l'obiettivo di continuare a creare valore aggiunto per i suoi azionisti.

Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente

Nel terzo trimestre 2010 l'economia globale ha proseguito il suo slancio. Mentre sono le economie dei mercati emergenti in Asia e America Latina a dare l'impulso principale, nella maggior parte dei paesi industrializzati, USA e Giappone compresi, la ripresa sta progredendo più lentamente. Per quanto riguarda l'Unione Europea, l'economia tedesca sta crescendo ad un ritmo molto superiore a quello dei paesi vicini.

Il 12 settembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Vigilanza di Deutsche Bank AG hanno deliberato di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria delle azioni possedute dagli azionisti di Deutsche Postbank AG, ed hanno altresì approvato una risoluzione a favore dell'aumento di capitale a fronte di conferimenti in contanti a valere sul capitale nominale con diritti di sottoscrizione. Lo scopo principale dell'aumento di capitale è non soltanto il consolidamento programmato del Gruppo Postbank, ma anche il rafforzamento della base di capitale di Deutsche Bank onde poter fare fronte alle variazioni regolamentari e permettere la crescita futura degli affari.

L'aumento di capitale è stato portato a termine con successo il 6 ottobre 2010. Sono state emesse in totale 308,6 milioni di nuove azioni nominative senza valore nominale (azioni ordinarie) e i proventi lordi dell'emissione sono stati pari a complessivi euro 10,2 miliardi.

Nel dicembre del 2010, Deutsche Bank ha acquistato circa il 22,02% delle azioni di Deutsche Postbank AG ("Postbank") attraverso un'offerta pubblica di acquisto volontaria. Considerata la quota già posseduta in Postbank, Deutsche Bank detiene

ora la maggioranza delle azioni di Postbank, con conseguente consolidamento del Gruppo Postbank nel quarto trimestre 2010.

Con l'acquisizione del pacchetto di maggioranza in Postbank, il Gruppo si propone di espandere la sua posizione di leader del mercato domestico, conquistare un ruolo di primaria importanza nel *retail banking* in Europa e ottenere un mix di introiti più equilibrato.

Questa intenzione era già indicata nei rendiconti finanziari consolidati del terzo trimestre 2010. Il Gruppo ha dovuto rivalutare sia la sua partecipazione del 29,95% in Postbank e sia il *mandatory exchangeable bond* che aveva concesso, il che ha determinato oneri per € 2,3 miliardi a fronte delle entrate di Deutsche Bank al lordo dell'imposta sul reddito.

E' stata questa la ragione principale della perdita di euro 1,0 miliardi ante imposta, che sale a euro 1,2 miliardi dopo il pagamento dell'imposta sul reddito. Se non vi fosse stato questo onere dovuto a Postbank, il Gruppo avrebbe potuto uguagliare gli utili del terzo trimestre dell'anno precedente con un consistente profitto ante imposta pari a euro 1,3 miliardi, oppure euro 1,1 miliardi dopo le imposte (Q3 2009: euro 1,4 miliardi). La redditività delle azioni del Gruppo prima delle imposte, come stabilita dal target, è stata il 13 % a fronte del 14 % nello stesso trimestre dell'anno precedente. Pur tenendo conto dell'impatto prodotto sul capitale del Gruppo dei 2,3 miliardi di euro di oneri correlati a Postbank, alla fine di settembre il *Tier 1 capital ratio* del Gruppo è aumentato dall'11,3% a metà anno, all'11,5%. Il *core Tier 1 capital ratio*, che non comprende gli strumenti ibridi, è leggermente cresciuto di 0,1 punti percentuali durante il periodo in questione portandosi al 7,6%.

I risultati del terzo trimestre – laddove non si prendano in considerazione i citati oneri correlati a Postbank – dimostrano chiaramente quanto sia solido l'attuale modello concettuale del Gruppo, anche in una situazione molto difficile per l'economia.

La divisione Corporate and Investment Bank del Gruppo ha generato ricavi per euro 5,0 miliardi. Questo importo è praticamente identico a quello dello stesso trimestre del 2009 (euro 5,1 miliardi), anche se il rallentamento stagionale nei mesi estivi è stato più pronunciato in quest'anno a causa dei problemi del debito pubblico in vari paesi. I ricavi della divisione Sales & Trading (prodotti di debito ed altri prodotti) del Gruppo e, in particolare, l'attività sui cambi è cresciuta durante l'anno di euro 0,1 miliardi, portandosi a euro 2,2 miliardi, al contrario della divisione Sales & Trading (equity) che ha fatto segnare un calo di euro 0,2 miliardi a passando a euro 0,7 miliardi. La divisione Global Transaction Banking Corporate del Gruppo ha tratto beneficio dalle attività di banca commerciale acquisite da ABN AMRO in Olanda e dall'aumento dell'attività di finanziamento del commercio internazionale.

I ricavi netti della divisione Private Clients and Asset Management, pari a € 2,5 miliardi nel terzo trimestre, hanno superato il livello fissato dal preventivo per l'anno (euro 2,2 miliardi) grazie soprattutto al contributo di Sal. Oppenheim/BHF. Per quanto concerne gli affari del Gruppo realizzati con la divisione Private & Business Clients la crescita degli introiti è stata del 5 % raggiungendo euro 1,5 miliardi.

La situazione economica corrente e, in particolare, le prospettive a breve termine sono ancora pervase da grande incertezza, e sussistono sensibili differenze nella

velocità di crescita nelle varie parti del globo. Le piazze finanziarie internazionali devono anche confrontarsi con una moltitudine di proposte e idee – talvolta in conflitto tra loro – sulle modalità con cui riformare il sistema finanziario globale e renderlo maggiormente capace di recuperare. Se, da un lato, alcune questioni restano irrisolte, dall'altro è motivo di apprensione l'approccio non coordinato dei singoli paesi in talune aree. La frammentazione potrebbe condurre a scelte normative arbitrarie e alla distorsione della concorrenza, mentre gli eccessivi oneri che gravano sugli operatori dei mercati finanziari potrebbero produrre sull'economia reale effetti indesiderati.

Deutsche Bank è perfettamente attrezzata per affrontare i requisiti di capitale più severi che entreranno in vigore nei prossimi anni. Allo stato, la Banca prevede di soddisfare, già all'inizio del 2013, i criteri programmati per il 2019. Il Gruppo continuerà a perseguire una strategia di gestione del capitale improntata al massimo rigore, e questo permette di dare la dovuta considerazione ai requisiti normativi, alle aspettative di un'adeguata politica in materia di dividendi e alle sue iniziative di sviluppo.

Deutsche Bank, in quanto banca globale, è attivamente e costruttivamente coinvolta nel dibattito corrente. Grazie alla prevista acquisizione della quota di maggioranza azionaria in Postbank, il Gruppo migliorerà notevolmente la sua posizione nel mercato domestico, rafforzando in tal modo la sua seconda fonte di introiti insieme al successo nel settore di *investment banking*. In un ambiente economico stabile, il Gruppo lavorerà per ottenere la crescita continua degli utili.

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente

Non si sono verificati sostanziali cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo Deutsche Bank dalla data dell'ultimo bilancio infrannuale pubblicato, 30 settembre 2010.

3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1 Dettagli dell'offerta

Come meglio illustrato al capitolo 4 "Condizioni dell'offerta" della Nota Informativa, i *DB Equity Protection Certificates* di volta in volta emessi sulla base del Prospetto di Base verranno offerti, anche tramite offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciata da parte di Consob. L'offerta sarà rivolta al pubblico in Italia e/o ad investitori qualificati come indicati dall'articolo 34-ter (1)(b) del Regolamento, come di volta in volta specificato, in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Con riferimento alle singole emissioni dei *DB Equity Protection Certificates*, le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie riporteranno (i) l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio, (ii) il periodo di validità dell'offerta di tale Serie, (iii) il prezzo, o i criteri per determinarlo, al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie, (iv) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento dei *DB Equity Protection Certificates* (i "**Collocatori**"), e (v) i dati identificativi relativi al

soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile (il “**Responsabile del Collocamento**”).

3.2 Dettagli dell’ammissione a quotazione

Come meglio illustrato al capitolo 6 “Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione” della Nota Informativa, con riferimento alle singole emissioni di *Equity Protection Certificates* che, nell’ambito del Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell’Emittente circa il buon esito della relativa procedura di ammissione alla quotazione), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento di Borsa**”), adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l’altro determinati i lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nelle pertinenti Condizioni Definitive, redatte secondo il modello di cui all’appendice della Nota Informativa, contenenti le caratteristiche relative alle singole ammissioni a quotazione, che saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente all’inizio della quotazione, mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso l’Emittente e contestualmente trasmesse alla Consob.

L’ammissibilità alla quotazione del Programma è stata disposta dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915.

Si precisa che i *DB Equity Protection Certificates* non saranno necessariamente oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione e l’Emittente si riserverà tale decisione con riferimento a ciascuna Serie emessa.

4. INDICAZIONI COMPLEMENTARI

Documenti accessibili al pubblico

Possono essere consultati presso la sede legale di Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano i seguenti documenti in formato cartaceo:

- Bilancio consolidato del Gruppo Deutsche Bank per l’anno 2008 e per l’anno 2009;
- Relazioni semestrali e trimestrali di Deutsche Bank;
- Relazioni di certificazione relative ai bilanci;
- Atto costitutivo; e
- Copia del presente Prospetto di Base,
- Copia del Documento di Registrazione,
- Copia del Supplemento al Documento di Registrazione datato 8 ottobre, e
- Copia del Supplemento al Documento di Registrazione datato 17 dicembre 2010.
- Copia delle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di volta in volta emessa.

I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito www.db.com, fatti salvi il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione e i relativi supplementi che sono reperibili sul sito www.x-markets.it.

IV. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la Consob in data 2 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10058290 del 29 giugno 2010, come successivamente modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione datato 8 ottobre e dal Supplemento al Documento di Registrazione datato 17 dicembre 2010.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia al capitolo 1 "*Fattori di Rischio*" a pagina 37 e seguenti della Nota Informativa.

V. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE ED ALTRI DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004, vengono inclusi, nel presente Prospetto di Base:

- (i) il Documento di Registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 2 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10058290 del 29 giugno 2010,
- (ii) il Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 8 ottobre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10082352 del 6 ottobre 2010;
- (iii) il Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 17 dicembre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10102002 del 14 dicembre 2010;
- (iv) il bilancio individuale di Deutsche Bank al 31 dicembre 2009, soggetto a revisione (comprensiva della relazione di revisione),
- (v) il bilancio consolidato del Gruppo Deutsche Bank al 31 dicembre 2009, soggetto a revisione (comprensiva della relazione di revisione),
- (vi) la relazione trimestrale al 31 marzo 2010, soggetto a revisione limitata (comprensiva della relazione di revisione limitata)
- (vii) la relazione semestrale del Gruppo Deutsche Bank al 30 giugno 2010 soggetto a revisione limitata (comprensiva della relazione di revisione limitata),
- (viii) la relazione trimestrale del Gruppo Deutsche Bank al 30 settembre 2010 soggetto a revisione limitata (comprensiva della relazione di revisione limitata),
- (ix) l'Atto Costitutivo dell'Emittente, nonchè
- (x) il Prospetto di Base per l'offerta e quotazione degli *Equity Protection Certificates* depositato presso la Consob in data 29 giugno 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056725 del 17 giugno 2009 e relativi Supplementi.

Tali documenti sono disponibili **(i)** presso l'Archivio della Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 4 - 20123, Milano, **(ii)** presso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, e **(iii)** sul sito internet dell'Emittente www.db.com. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base del 2008 e relativi Supplementi sono resi disponibili sul sito www.x-markets.it.

**VI. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES***

1. FATTORI DI RISCHIO**Avvertenze generali**

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio collegati agli *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, i Fattori di Rischio ivi contenuti.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 1.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Avvertenze specifiche**1.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli *Equity Protection Certificates***

I *DB Equity Protection Certificates* che verranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *DB Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci o Panieri di Tassi di Cambio.

I *DB Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "***Equity Protection Certificates Quanto***") o
- (ii) di tipo "euro" (gli "***Euro Equity Protection Certificates***").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity*

Protection Certificates Quanto rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 *"Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa"*.

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'**Importo di Liquidazione**), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) Equity Protection Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale

l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);

- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo Strike, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo Strike, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato

dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 1.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" a pagina 52 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli *Equity Protection Certificates*, al sottoparagrafo "*Valore teorico degli Equity Protection Certificates e scomposizione del Prezzo*" a pagina 37 della Nota Informativa.

1.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

1.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del *Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento nel caso degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

1.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Qualora alla scadenza il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%. Qualora il Livello di Protezione sia inferiore al 100% l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia, nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Tale rischio di perdita dipende dunque dal Livello di Protezione, nonché dal Fattore di Partecipazione, fissati dall'Emittente che saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire. Inoltre, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale. Si fa rinvio ai successivi paragrafi 1.2.3 "Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%" e 1.2.4 "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal *Certificate*, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante. A tal proposito, si fa rinvio al precedente paragrafo 1.2.1 "Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*".

Infine, per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates*, si fa rinvio al successivo paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

1.2.3 Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%

Il Livello di Protezione rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il

Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore che ha sottoscritto il *Certificate* all'emissione potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito.

In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un mancato guadagno ovvero un'eventuale perdita del capitale investito. Si fa rinvio al precedente paragrafo 1.2.2 "Rischio di perdita del capitale investito".

Tale rischio relativo al Livello di Protezione inferiore al 100%, potrebbe essere aggravato dall'influenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, al riguardo si fa rinvio al successivo paragrafo "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".

1.2.4 Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

Il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

In generale, minore è il Fattore di Partecipazione, minore sarà la partecipazione dell'investitore alla *performance* del Sottostante. Nello specifico, qualora tale percentuale assuma un valore inferiore al 100%, sarà riconosciuta all'investitore solo una parte della *performance* del Sottostante.

Qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale - anche se superiore al Livello Protezione nel caso di Livello di Protezione inferiore al 100% - l'investitore potrebbe subire una perdita la cui entità dipenderà anche dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l'andamento negativo del Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito.

1.2.5 Rischio connesso alla presenza del Cap

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, l'Importo Massimo. In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla *performance* positiva del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo, senza pertanto conseguire i benefici connessi al rialzo del Sottostante ulteriore rispetto allo Strike.

1.2.6 Rischio di prezzo

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore di ciascuna opzione dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dal tempo alla scadenza delle opzioni, dal

livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). La variazione di uno solo dei suddetti fattori determina un diverso valore teorico dei *certificates*.

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, in linea teorica, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* dovrebbe aumentare nei casi di aumento e diminuzione del valore del Sottostante. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e considerando anche il Fattore di Partecipazione ed il Livello di Protezione.

In particolare, il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, il tempo alla scadenza (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 1.2.14 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 1.2.18 "*Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti*" e 1.2.19 "*Rischio di estinzione degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 1.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

1.2.7 Rischio di correlazione nel caso di Sottostante rappresentato da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("**Paniere**"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere, cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella medesima direzione, tanto maggiore è il rischio che un cambiamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

Allo stesso modo, un cambiamento in senso positivo del mercato di riferimento avrà un impatto maggiore nel caso di alta correlazione tra le attività costituenti il Paniere.

1.2.8 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Qualora il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario (e relativi Panieri), vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in corrispondenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari e di taluni indici azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa sia in corrispondenza o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

1.2.9 Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "**SeDeX**"). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX degli *Equity Protection Certificates*).

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di Specialista in relazione ai dei *DB Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**") (c.d. obblighi di *spread*), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in

questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione, la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione e la quantità di lotti minimi di negoziazione che l'Emittente nella sua funzione di Specialista dovrà negoziare al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Nelle ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, si segnala che vi sarà un maggior rischio di liquidità per il Portatore. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

In generale, si segnala che nella suddetta ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Certificates*. In tal caso, non è escluso che l'Emittente possa, pur non essendosi impegnato in tal senso, presentare proposte di acquisto dei *Certificates* rivolte agli intermediari collocatori ed eseguite con gli stessi, come di seguito specificato.

Alternativamente, qualora l'Emittente intenda assumere l'onere di controparte ponendo in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi), ne farà esplicita menzione nelle relative Condizioni Definitive. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato né negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.

1.2.10 Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Nel prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere comprese delle commissioni implicite di collocamento il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori.

Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del prezzo di emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione.

Si segnala quindi che, qualora una Serie precedentemente offerta al pubblico sia immediatamente dopo oggetto di quotazione, potrebbe verificarsi – ipotizzando l'invarianza degli altri fattori che concorrono alla determinazione del prezzo - una

divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni implicite di collocamento.

Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi ovvero commissioni, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Tali costi potrebbero comportare un onere a carico dei Portatori, riducendo in maniera potenzialmente significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio, conforme al modello di cui alla Sezione VIII del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

1.2.11 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.2.12 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Un peggioramento attuale o prospettico della situazione economica e finanziaria dell'Emittente si riflette sul merito creditizio dello stesso, espresso anche dai giudizi di rating attribuiti all'Emittente, e può influire quindi negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates*.

I rating attribuiti al debito dell'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli *Equity Protection Certificates*. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso dei rating attribuiti all'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* stessi. Tuttavia, poiché il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto agli *Equity Protection Certificates*, un miglioramento dei rating dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati agli *Equity Protection Certificates*.

Si fa rinvio al paragrafo 6.4 della Nota Informativa per le informazioni relative ai livelli di rating assegnati al debito dell'Emittente.

1.2.13 Rischio Paese

Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari, a seguito di instabilità politica, economica o sociale del paese stesso.

Qualora il Sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia rappresentato da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali *Equity Protection Certificates* potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.

1.2.14 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (i) a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata ("**Sostituto**"), a condizione tra l'altro che le obbligazioni assunte dal Sostituto in relazione ai *Certificates* siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e (ii) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

1.2.15 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

1.2.16 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

1.2.17 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 3.1.10 della Nota Informativa.

1.2.18 Rischio di cambiamento del regime fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. L'Investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

1.2.19 Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti

Il Regolamento all'interno del Prospetto di Base indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente di Calcolo, al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, può rettificare i termini e le condizioni dei *Certificates*. Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento e, in forma sintetica, al paragrafo 3.2.3 e 3.2.4. della Nota Informativa.

1.2.20 Rischio di estinzione degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* o al valore dello stesso fissato secondo la migliore prassi commerciale, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede. L'Agente di Calcolo dovrà darne contestuale comunicazione e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

1.2.21 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le

informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

L'Emittente pertanto non fornirà successivamente all'emissione alcuna informativa circa l'andamento del Sottostante.

1.2.22 Rischio di potenziali conflitti di interessi

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento degli *Equity Protection Certificates* possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'Investitore.

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

L'Emittente è lo *Specialista* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli Equity Protection Certificates

L'Emittente e/o le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad operare a diverso titolo sul Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

1.2.23 Rischio relativo agli indici di merci

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello sia calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "rolling", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "contango" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "roll yield" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore dell'indice di merci e conseguentemente sul valore dei *certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.⁷

⁷ Qualora il Sottostante sia rappresentato da Merci, gli *Equity Protection Certificates* non sono esposti al rischio connesso al meccanismo di *roll-over* poiché, ai fini del presente Prospetto di Base, per Merce si intende la merce il cui valore di riferimento è rilevato come prezzo *spot*. I prezzi *spot* non hanno una scadenza temporale come i *futures* o le opzioni, servono soprattutto a fornire un'indicazione sull'andamento del prezzo di un determinato bene. Vengono in genere calcolati come la media dei prezzi di vendita dei maggiori rivenditori mondiali del determinato bene preso in considerazione.

1.2.24 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

1.2.25 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dell'*Equity Protection Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

1.3 Esempificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento

Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e scomposizione del Prezzo

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente del Sottostante, la volatilità attesa del Sottostante, il tempo alla scadenza dell'*Equity Protection Certificate*⁸, i dividendi attesi (qualora il Sottostante sia rappresentato da azioni da indici azionari), il tasso di interesse e dalla correlazione (qualora il Sottostante sia rappresentato da un Paniere).

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates* è utilizzato un modello di calcolo basato su formule matematico-finanziarie volte a considerare i fattori di mercato sopra menzionati. Premesso che tali formule matematico-finanziarie sono estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate*.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto teorico delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *Certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il prezzo di emissione del <i>Certificate</i>):	Impatto sul valore degli <i>Equity Protection Certificates</i>
---	--

Livello del Sottostante	↑
Volatilità	↑
Tempo alla scadenza	↓
Tasso di interesse	↓
Dividendo atteso	↓

A) *Equity Protection Certificates*

A.1) *Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto senza commissione di collocamento*

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 luglio 2012,

⁸ Per tempo alla scadenza si intende il trascorrere del tempo e pertanto, per l'*Equity Protection Certificate*, l'approssimarsi alla sua scadenza.

con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 20%⁹ e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+98,50 Euro
Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	+15,30 Euro
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>Call</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate</i>	-12,80 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazioni dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 23 luglio 2010:

Valore del Sottostante: 1102,66
 Volatilità del Sottostante: 23,48%
 Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi
 Tasso *free risk*: 1,41%
 Dividendi attesi: 2,22%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
992,39	- 10%	98.85 Euro	-1,15%
1102,66	0%	100 Euro	0%
1212,93	+10%	104,7 Euro	+4,70%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
-----------------------------------	--	--------------------------------------	---

⁹ "Tale percentuale risulta inferiore rispetto al relativo valore riportato nel seguente caso A.2), in quanto tiene conto della caratteristica "quanto" del *Certificate*."

21,13%	-10%	99,30 Euro	-0,70%
23,48%	0%	100 Euro	0%
25,83%	+10%	100,50 Euro	+0,50%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Tempo alla scadenza del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,27%	-10%	99,8 Euro	+0,2%
1,41%	0%	100 Euro	0%
1,55%	+10%	100,2 Euro	-0,2%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,99%	-10%	100,10 Euro	+0,1%
2,22%	0%	100 Euro	0%
2,44%	+10%	99,90 Euro	-0,1%

A.2) Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto senza commissione di collocamento e con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione entrambi inferiori a 100%

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 Luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 Luglio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 75% e Livello di Protezione pari a 90%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+98,50Euro

Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate</i> <i>Quanto</i>	+14,70Euro
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni Call con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate</i>	-13,20 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Simulazioni dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 23 Luglio 2010:

Valore del Sottostante: 1102,66
 Volatilità del Sottostante: 23,48%
 Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi
 Tasso *free risk*: 1,41%
 Dividendi attesi: 2,22%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
992,39	-10%	94,69	-5,31%
1102,66	0%	100	0%
1219,93	+10%	106,42	+6,42%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
21,13%	-10%	99,30 Euro	-0,70%
23,48%	0%	100 Euro	0%
25,83%	+10%	100,50 Euro	+0,50%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Tempo alla scadenza del <i>Certificate</i>	Valore del <i>Certificate</i> (in Euro)	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%

6 mesi 99,38 Euro -0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,27%	-10%	100,20 Euro	+0,2%
1,41%	0%	100 Euro	0%
1,55%	+10%	99,80 Euro	-0,20%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,99%	-10%	100,10Euro	+0,1%
2,22%	0%	100 Euro	0%
2,44%	+10%	99,90 Euro	-0,1%

A.3) Scomposizione del Prezzo di un Euro Equity Protection Certificate senza commissione di collocamento

Si consideri un *Euro Equity Protection Certificate* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 luglio 2012, scadenza 23 luglio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 128,97 Dollari al Tasso di Cambio EUR/USD del 23 luglio 2010), Fattore di Partecipazione pari a 23% e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Euro Equity Protection Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+ 97,50 Euro (Pari a 125,75 USD)
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i>	+ 15,50 Euro (Pari a 19,99 USD)
Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>Call</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i>	- 13 Euro (Pari a 16,77 USD)
	100 Euro (Pari a 128,97 USD)

Totale: Prezzo di Sottoscrizione

Simulazioni dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 23 luglio 2010:

Valore del Sottostante: 1102,66
Volatilità del Sottostante: 23,48%
Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi
Tasso *free risk*: 0.83%
Tasso di Cambio: 1,2897
Dividendi attesi: 2,22%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
992,39	- 10%	98.85 Euro	-1,15%
1102,66	0%	100 Euro	0%
1212,93	+10%	104,7 Euro	+4,70%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
21,13%	-10%	99,30 Euro	-0,70%
23,48%	0%	100 Euro	0%
25,83%	+10%	100,50 Euro	+0,50%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Tempo alla scadenza del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
------------------------	---	-------------------------------	--

1,27%	-10%	99,8 Euro	+0,2%
1,41%	0%	100 Euro	0%
1,55%	+10%	100,2 Euro	-0,2%

Variazione del tasso cambio

Tasso di Cambio	Variazione % della Valuta di Riferimento rispetto all'Euro	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,4187	-10%	90,91 Euro	-9,09%
1,2897	0	100 Euro	0%
1,1607	+10%	111,11 Euro	+11,11%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,99%	-10%	100,10 Euro	+0,1%
2,22%	0%	100 Euro	0%
2,44%	+10%	99,90 Euro	-0,1%

A.4) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto con commissione di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 luglio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 18%¹⁰ e Livello di Protezione pari a 100%.

Nella presente esemplificazione si considererà altresì, a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 0,5 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+ 98,50 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate</i>	+ 15,30 Euro

¹⁰ "Tale percentuale risulta inferiore rispetto al relativo valore riportato nel seguente caso A.2), in quanto tiene conto della caratteristica "quanto" del *Certificate*."

Quanto

Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni Call con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i>	- 12,30 Euro
Commissione implicita di collocamento	+ 0,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Per una descrizione dell'impatto teorico delle singole variabili di mercato (quali: valore del Sottostante, volatilità del Sottostante, tempo alla scadenza del *Certificate*, Tasso *free risk*, dividendi attesi) sul valore degli *Equity Protection Certificates Quanto*, si rinvia alle relative tabelle sub A.1).

B) Equity Protection Cap Certificates

B.1) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto senza commissioni di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 luglio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 100%, CAP pari a 1212,93 e Livello di Protezione pari a 100%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+98,50 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+15,30 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-13,80 Euro
Vendita di un ammontare pari a (1 -Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	0
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 EUR

Simulazioni dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei Certificates

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 23 luglio 2010:

Valore del Sottostante: 1102,66
Volatilità del Sottostante: 23,48%
Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi
Tasso *free risk*: 1,41%
Dividendi attesi: 2,22%

<i>Variazione del valore del Sottostante</i>			
Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
992,39	-10%	99 Euro	-1%
1102,66	0%	100 Euro	0%

1212,93	+10%	105,50 Euro	+5,50%
---------	------	-------------	--------

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
21,13%	-10%	99,30 Euro	-0,70%
23,48%	0%	100 Euro	0%
25,83%	+10%	100,40 Euro	+0,40%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Tempo alla scadenza del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,27%	-10%	99,80 Euro	+0,2%
1,41%	0%	100 Euro	0%
1,55%	+10%	100,20 Euro	-0,2%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,99%	-10%	99 Euro	+0,1%
2,22%	0%	100 Euro	0%
2,44%	+10%	101 Euro	-0,1%

B.2) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto senza commissioni di collocamento e con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione entrambi inferiori a 100%

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 Luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 Luglio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 95%, CAP pari a 1290,10 e Livello di Protezione pari a 90%.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+98,50 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+14,70 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-8,40 Euro
Vendita di un ammontare pari a (1 -Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-4,80
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 EUR

Simulazioni dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 23 Luglio 2010:

Valore del Sottostante: 1102,66
 Volatilità del Sottostante: 23,48%
 Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi
 Tasso *free risk*: 1,41%
 Dividendi attesi: 2,22%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
992,39	-10%	94,69	-5,31%
1102,66	0%	100 Euro	0%
1212,93	+10%	106,42	+6,42%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
21,13%	-10%	99,30 Euro	-0,70%
23,48%	0%	100 Euro	0%
25,83%	+10%	100,40 Euro	+0,40%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Tempo alla scadenza del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,27%	-10%	100,20 Euro	+0,20%
1,41%	0%	100 Euro	0%
1,55%	+10%	99,80 Euro	-0,20%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,99%	-10%	100,10 Euro	+0,1%
2,22%	0%	100 Euro	0%
2,44%	+10%	99,90 Euro	-0,1%

B3.) Scomposizione del Prezzo di un Euro Equity Protection Cap Certificate senza commissioni di collocamento

Si consideri un *Euro Equity Protection Cap Certificate* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 luglio 2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 128,97 USD al Tasso di Cambio del 23 luglio 2010), Fattore di Partecipazione pari a 100%, un CAP pari a 1234,98 e Livello di Protezione pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale.

Data l'ipotesi di commissioni di collocamento pari a 0 Euro, il prezzo di tale *Euro Equity Protection Cap Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di una opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0	+ 97,50 Euro (Pari a 125,75 USD)
Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+ 15,50 Euro (Pari a 19,99 USD)
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i>	- 13 Euro (Pari a 16,77 USD)
Vendita di un ammontare pari a (1 - Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i>	0
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 128,97 USD)

Simulazioni dell'impatto delle variabili di mercato sul prezzo dei *Certificates*

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 23 luglio 2010:

Valore del Sottostante: 1102,66
 Volatilità del Sottostante: 23,48%
 Tempo alla scadenza del *Certificate*: 24 mesi
 Tasso *free risk*: 1,41%
 Tasso di Cambio: 1,2897
 Dividendi attesi: 2,22%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
992,39	-10%	99 Euro	-1%
1102,66	0%	100 Euro	0%
1212,93	+10%	105,50 Euro	+5,50%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del <i>Certificate</i>	Variazione % del valore del <i>Certificate</i>
-----------------------------------	--	--------------------------------------	---

21,13%	-10%	99,30 Euro	-0,70%
23,48%	0%	100 Euro	0%
25,83%	+10%	100,40 Euro	+0,40%

Variazione del tempo alla scadenza del Certificate

Tempo alla scadenza del Certificate	Valore del Certificate (in Euro)	Variazione % del valore del Certificate
24 mesi	100 Euro	0%
12 mesi	99,67 Euro	-0,33%
6 mesi	99,38 Euro	-0,62%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,27%	-10%	99,80 Euro	+0,2%
1,41%	0%	100 Euro	0%
1,55%	+10%	100,20 Euro	-0,2%

Variazione del tasso cambio

Tasso di Cambio	Variazione % della Valuta di Riferimento rispetto all'Euro	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,4187	-10%	90,91 Euro	-9,09%
1,2897	0	100 Euro	0%
1,1607	+10%	111,11 Euro	+11,11%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
1,99%	-10%	100,10 Euro	+0,1%
2,22%	0%	100 Euro	0%
2,44%	+10%	99,90 Euro	-0,1%

B.4) Scomposizione del prezzo di un Equity Protection Cap Certificate Quanto con commissione di collocamento

Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice S&P 500, con Livello di Riferimento Iniziale al 23 luglio 2010 pari a 1102,66, scadenza 23 luglio

2012, con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Fattore di Partecipazione pari a 100%, CAP pari a 108% e Livello di Protezione pari a 100%.

Nella presente esemplificazione si considererà altresì, a titolo meramente esemplificativo, l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 0,5 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con strike 0	+95,1 Euro
Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con strike pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+19,5 Euro
Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con strike pari allo Strike dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	-15,1 Euro
Vendita di un ammontare pari a (1 -Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con strike pari allo Strike dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i>	+0,5 Euro
Commissione implicita di collocamento	+ 0,5 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Per una descrizione dell'impatto teorico delle singole variabili di mercato (quali: valore del Sottostante, volatilità del Sottostante, tempo alla scadenza del *Certificate*, Tasso *free risk*, dividendi attesi) sul valore degli *Equity Protection Cap Certificates Quanto*, si rinvia alle relative tabelle sub B.1)

* * * *

ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI A SCADENZA

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates*, e di *Equity Protection Cap Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Cap Certificates* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

I valori del Fattore di Partecipazione, del Livello di Protezione e dell'Importo Massimo utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

A) EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 emessi il 26 luglio 2010.

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	26 luglio 2010
Data di Scadenza	23 luglio 2012
Data di Valutazione	23 luglio 2012
Data di Determinazione	23 luglio 2010
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell' Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1102,66 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell' Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	20%
Livello di Protezione	1102,66, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,090690
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (favorevole, neutro e sfavorevole), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1257,03 (**performance +14% rispetto al Livello di Protezione**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“IL” significa Importo di Liquidazione,

“LP” significa Livello di Protezione,

“FP” significa Fattore di Partecipazione,
“LRF” significa Livello di Riferimento Finale,
“LME” significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [1102,66 + 20\% \times (1257,03 - 1102,66)] \times 0,090690 \times 1 = 102,80 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **102,80 Euro**, con una *performance* positiva pari al +2,80%.

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1094,35 (*performance* -0,75% rispetto al Livello di Protezione) e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

“IL” significa Importo di Liquidazione,
“LP” significa Livello di Protezione,
 $IL = 1102,66 \times 0,090690 \times 1 = 100 \text{ Euro}$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* positiva pari al +0%.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 940 (*performance* -14,75% rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione
 $IL = 1102,66 \times 0,090690 \times 1 = 100 \text{ Euro}$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* positiva pari al +0%.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Riferimento Finale	Livello di Protezione	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1257,03	1102,66	+14%	102,80 Euro	+2,80 %
Ipotesi 2	1094,35	1102,66	-0,75%	100 Euro	0 %
Ipotesi 3	940	1102,66	-14,75%	100 Euro	0 %

B) EQUITY PROTECTION CERTIFICATES QUANTO (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 emessi il 26 luglio 2010.

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	26 luglio 2010
Data di Scadenza	23 luglio 2012
Data di Valutazione	23 luglio 2012
Data di Determinazione	23 luglio 2010
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell' Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1102,66 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell' Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	75%
Livello di Protezione	992,39, pari al 90% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,090690

Prezzo Sottoscrizione	di	100 Euro
----------------------------------	-----------	----------

Di seguito si riportano tre diversi scenari (favorevole, neutro e sfavorevole), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 Luglio 2012 pari a 1279,09 (**performance +28,89% rispetto al Livello di Protezione, e +16% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

- “IL” significa Importo di Liquidazione,
- “LP” significa Livello di Protezione,
- “FP” significa Fattore di Partecipazione,
- “LRF” significa Livello di Riferimento Finale,
- “LME” significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [992,39 + 75\% \times (1279,09 - 992,39)] \times 0,090690 \times 1 = 109,49\text{Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **109,49 Euro**, con una *performance* positiva pari al +9,49%.

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 990,18 (**performance - 0,22% rispetto al Livello di Protezione, e -10,20% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

- “IL” significa Importo di Liquidazione,
- “LP” significa Livello di Protezione,

$$IL = 992,39 \times 0,090690 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari al -10%.

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 847,50 (**performance -14,60% rispetto al Livello di Protezione, e -23,14% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

$$IL = 992,39 \times 0,090690 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari al **-10%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Riferimento Finale	Livello di Protezione	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1279,09	992,39	+16%	109,49Euro	+9,49%
Ipotesi 2	990,18	992,39	-10,20%	90 Euro	-10 %
Ipotesi 3	847,50	992,39	-23,14%	90Euro	-10 %

C) EURO EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Certificates* su Indice S&P 500 con evidenza della variazione del Tasso di Cambio:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	26 luglio 2010
Data di Scadenza	23 luglio 2012
Data di Valutazione	23 luglio 2012
Data di Determinazione	23 luglio 2010

Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1102,66.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Fattore di Partecipazione	23%
Livello di Protezione	1102,66, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,116963
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 128,97 USD, con Tasso di cambio pari a 1,2897 alla Data di Determinazione)

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1 – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1257,03 (**performance +14% rispetto al Livello di Protezione**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{[LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

Dove

“IL” significa Importo di Liquidazione,

“LP” significa Livello di Protezione,

“FP” significa Fattore di Partecipazione,

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale,

“LME” significa Lotto Minimo di Esercizio

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) *Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083*

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **110,17 Euro** con una *performance* positiva pari a **+10,17%**, ai sensi della seguente formula:

$IL = [1102,66 + 23\% \times (1257,03 - 1102,66)] \times 0,116963 \times 1 / 1,2083 = 110,17$
Euro

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **90,14 Euro** con una *performance* negativa pari a **-9,86%**, ai sensi della seguente formula:

$IL = [1102,66 + 23\% \times (1257,03 - 1102,66)] \times 0,116963 \times 1 / 1,4768 = 90,14$
Euro

IPOTESI 2 – Livello di Riferimento Finale leggermente inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1094,35 (*performance -0,75% rispetto al Livello di Protezione*) e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

- “IL” significa Importo di Liquidazione,
- “LP” significa Livello di Protezione,
- “FP” significa Fattore di Partecipazione,
- “LRF” significa Livello di Riferimento Finale,
- “LME” significa Lotto Minimo di Esercizio

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **106,74 Euro** con una *performance* positiva pari a **+6,74%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1102,66 \times 0,116963 \times 1 / 1,2083 = 106,74 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **87,33 Euro** con una *performance* negativa pari a **-12,67%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1102,66 \times 0,116963 \times 1 / 1,4768 = 87,33 \text{ Euro}$$

IPOTESI 3 – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 940 (***performance -14,75% rispetto al Livello di Protezione***), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{TassodiCambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto} \times \text{Minimo di Esercizio}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) ***Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **106,74 Euro** con una *performance* positiva pari a **+6,74%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1102,66 \times 0,116963 \times 1 / 1,2083 = 106,74 \text{ Euro}$$

(ii) ***Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768***

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **87,33 Euro** con una *performance* negativa pari a **-12,67%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1102,66 \times 0,116963 \times 1 / 1,4768 = 87,33 \text{ Euro}$$

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Tasso di Cambio	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1102,66	1257,03	+14%	1,2083 1,4768	110,17 Euro 90,14 Euro	+10,17% -9,86%
Ipotesi 2	1102,66	1094,35	-0,75%	1,2083 1,4768	106,74 Euro 87,33 Euro	+6,74% -12,67%
Ipotesi 3	1102,66	940	-14,75 %	1,2083 1,4768	106,74 Euro 87,33 Euro	+6,74% -12,67%

D) EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection CAP Certificate Quanto* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	26 luglio 2010
Data di Scadenza	23 luglio 2012
Data di Valutazione	23 luglio 2012
Data di Determinazione	23 luglio 2010
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1102,66 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	1102,66 – pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
CAP	1212,93 - Pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	110%
Strike	1212,93, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$

Importo Massimo	110 Euro, pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Fattore di Partecipazione	100%
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,090690
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- ipotesi favorevole – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1203,75 (**performance +9,17% rispetto al Livello di Protezione**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times Multiplo \times LME$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,
 "LP" significa Livello di Protezione,
 "FP" significa Fattore di Partecipazione,
 "LRF" significa Livello di Riferimento Finale,
 "LME" significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [1102,66 + 100\% \times (1203,75 - 1102,66)] \times 0,090690 \times 1 = 109,17 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **109,17 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+ 9,17%**.

IPOTESI 2 – ipotesi favorevole - Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1251,60 (**performance +13,51% rispetto al Livello di Protezione**), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \text{Importo Massimo}$$

$$IL = 1212,93 \times 0,090690 \times 1 = 110 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **110 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+10%**.

IPOTESI 3 - ipotesi favorevole – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 975 (*performance* **-11,58%** rispetto al Livello di Protezione), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

$$IL = 1102,66 \times 0,090690 \times 1 = 100 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* positiva pari a **+0%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1102,66	1212,93	1203,75	+9,17%	109,17 Euro	+9,17%
Ipotesi 2	1102,66	1212,93	1251,60	+13,51%	110 Euro	+10%
Ipotesi 3	1102,66	1212,93	975	-11,58%	100 Euro	+0%

E) EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES QUANTO (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Equity Protection CAP Certificate Quanto* su Indice S&P 500:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	26 luglio 2010

Data di Scadenza	23 luglio 2012
Data di Valutazione	23 luglio 2012
Data di Determinazione	23 luglio 2010
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1102,66 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	992,39 – pari al 90% del Livello di Riferimento Iniziale
CAP	1290,11 - Pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	130%
Strike	1305,78, calcolato sulla base della seguente formula: $\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	117 Euro, pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Fattore di Partecipazione	95%
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>
Multiplo	0,090690
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- ipotesi favorevole – Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 Luglio 2012 pari a 1171,38 (**performance +18,04% rispetto al Livello di Protezione e +6,23% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,
"LP" significa Livello di Protezione,
"FP" significa Fattore di Partecipazione,
"LRF" significa Livello di Riferimento Finale,
"LME" significa Lotto Minimo di Esercizio

$$IL = [992,39 + 95\% \times (1171,38 - 992,39)] \times 0,090690 \times 1 = 105,43 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a 105,43 **Euro**, con una *performance* positiva pari al **+5,43%**.

IPOTESI 2 – ipotesi favorevole - Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 Luglio 2012 pari a 1309,96 (***performance +32% rispetto al Livello di Protezione e + 18,80% rispetto al Livello di Riferimento Iniziale***), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \text{Importo Massimo}$$
$$IL = 1290,11 \times 0,090690 \times 1 = 117 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a 117 **Euro**, con una *performance* positiva pari al **+17%**.

IPOTESI 3 - ipotesi favorevole – Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 975 (***performance -1,75% rispetto al Livello di Protezione e -11,58 rispetto al Livello di Riferimento Iniziale***), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"LP" significa Livello di Protezione

$$IL = 992,39 \times 0,090690 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection Cap Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a 90 **Euro**, con una *performance negativa* pari a **-10%**.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	992,39	1305,78	1171,38	+6,23%	105,43 Euro	+5,43%
Ipotesi 2	992,39	1305,78	1309,96	+18,80%	117 Euro	+17%
Ipotesi 3	992,39	[1305,78	975	-11,58%	90 Euro	-10%

F) EURO EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

Si riportano di seguito i valori ipotetici di un'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice S&P 500 con evidenza della variazione del Tasso di Cambio:

Sottostante	Indice S&P 500
Data di Emissione	26 luglio 2010
Data di Scadenza	23 luglio 2012
Data di Valutazione	23 luglio 2012
Data di Determinazione	23 luglio 2010
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice S&P 500 alla Data di Determinazione, pari a 1102,66 negli esempi.
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice S&P 500 alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	1102,66, pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale
Fattore di Partecipazione	100%
CAP	1234,98 - pari al prodotto: Percentuale CAP x Livello di Protezione.
Percentuale CAP	112%
Strike	1234,98, calcolato sulla base della seguente formula:

	$\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
Importo Massimo	Pari al prodotto del CAP X Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificates</i>
Multiplo	0,116963
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro (pari a 128,97 USD, con Tasso di cambio EUR/USD pari a 1,2897 alla Data di Emissione)

Di seguito si riportano tre diversi scenari (sia favorevoli che sfavorevoli), nei quali si ipotizzano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI 1- Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1203,75 (**performance +9,17% rispetto al Livello di Protezione**) e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike** e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{[LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

Dove:

"IL" indica l'Importo di Liquidazione,

"LP" indica il Livello di Protezione,

"FP" indica il Fattore di Partecipazione,

"LRF" indica il Livello di Riferimento Finale.

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR/USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR/USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **116,52 Euro** con una *performance* positiva pari a **+16,52%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [1102,66 + 100\% \times (1203,75 - 1102,66)] \times 0,116963 \times 1 / 1,2083 = 116,52 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/ USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,3425 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **95,34 Euro** con una *performance* negativa pari a **-4,66%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = [1102,66 + 100\% \times (1203,75 - 1102,66)] \times 0,116963 \times 1 / 1,4768 = 95,34 \text{ Euro}$$

IPOTESI 2 – ipotesi parzialmente favorevole - Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione e allo Strike

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 1251,60 (***performance +13,51% rispetto al Livello di Protezione***), e cioè un **Livello di Riferimento Finale superiore sia al Livello di Protezione che allo Strike**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \text{Importo Massimo}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 per 1 Euro, cioè apprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **119,55 Euro** con una *performance* positiva pari a **+19,55%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1234,98 \times 0,116963 \times 1 / 1,2083 = 119,55 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 per 1 Euro, cioè deprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **97,81 Euro** con una *performance* negativa pari a **-2,19%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1234,98 \times 0,116963 \times 1 / 1,4768 = 97,81 \text{ Euro}$$

IPOTESI 3 - Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 23 luglio 2012 pari a 975 (**performance -11,58% rispetto al Livello di Protezione**), e cioè un **Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = \frac{LP}{\text{Tasso di Cambio}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

in base a tale formula e a seconda dell'andamento del Tasso di Cambio si otterranno i seguenti risultati:

(i) Apprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,2083

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\ USD pari a 1,2083 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,2083 USD per 1 Euro, cioè apprezzamento dello USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **106,74 Euro** con una *performance* positiva pari a **+6,74%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1102,66 \times 0,116963 \times 1 / 1,2083 = 106,74 \text{ Euro}$$

(ii) Deprezzamento della Valuta di Riferimento (USD) rispetto alla Valuta di Liquidazione (EUR): Tasso di Cambio EUR/USD = 1,4768

In tal caso, avendo ipotizzato il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, con un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,2897 alla Data di Determinazione, e un Tasso di Cambio EUR\USD pari a 1,4768 alla Data di Valutazione (vale a dire 1,4768 USD per 1 Euro, cioè deprezzamento del USD rispetto all'Euro), ogni singolo *Euro Equity Protection Cap Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **87,33 Euro** con una *performance* negativa pari a **-12,67%**, ai sensi della seguente formula:

$$IL = 1102,66 \times 0,116963 \times 1 / 1,4768 = 87,33 \text{ Euro}$$

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Livello di Protezione	Cap	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante rispetto al Livello di Riferimento Iniziale	Tasso di Cambio	Importo di Liquidazione	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1102,66	1234,98	1203,75	+9,17%	1,2083	116,52 Euro	+16,52%
					1,4768	95,34 Euro	-4,66%
Ipotesi 2	1102,66	1234,98	1251,60	+13,51 %	1,2083	119,55 Euro	+19,55%
					1,4768	97,81 Euro	-2,19%

Ipotesi 3	1102,66	1234,9	975	-11,58 %	1,2083	106,74 Euro	+6,74%
		8			1,4768	87,33 Euro	-12,67%

* * *

TABELLE COMPARATIVE

Confronto dei rendimenti degli *Equity Protection Certificates*

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi rendimenti ottenibili, a parità di certi valori, a seconda dei diversi *Equity Protection Certificates* analizzati nelle esemplificazioni che precedono.

(I) Confronto *Equity Protection Certificates Quanto* e *Euro Equity Protection Certificates* (di cui agli esempi A e C, sopra).

	Euro Equity Protection Certificates				Equity Protection Certificates Quanto			
	Sottostante		Tasso di Cambio 1,2083 (Apprezzamento della Valuta di Riferimento)		Tasso di Cambio 1,4768 (Deprezzamento della Valuta di Riferimento)			
	<i>Livello di Riferimento Finale</i>	<i>Performance del Sottostante</i>	<i>Importo di Liquidazione e (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>
Ipotesi 1	1257,03	+14%	110,17	+10,17%	90,14	-9,86%	102,80	+2,80 %
Ipotesi 2	1094,35	-0,75%	106,74	+6,74%	87,33	-12,67%	100	0 %
Ipotesi 3	940	-14,75%	106,74	+6,74%	87,33	-12,67%	100	0 %

(II) Confronto *Equity Protection Cap Certificates Quanto* e *Euro Equity Protection Cap Certificates* (di cui agli esempi D e F, sopra).

	Euro Equity Protection Cap Certificates				Equity Protection Cap Certificates Quanto			
	Sottostante		Tasso di Cambio 1,2083 (Apprezzamento della Valuta di Riferimento)		Tasso di Cambio 1,4768 (Deprezzamento della Valuta di Riferimento)			
	<i>Livello di Riferimento Finale</i>	<i>Performance del Sottostante</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>	<i>Importo di Liquidazione (in Euro)</i>	<i>Variazione % tra Prezzo del Certificate e Importo di Liquidazione</i>
Ipotesi 1	1203,75	+9,17%	116,52	+16,52%	95,34	-4,66%	109,17	+9,17%
Ipotesi 2	1251,60	+13,51%	119,55	+19,55%	97,81	-2,19%	110	+10%
Ipotesi 3	975	-11,58%	106,74	+6,74%	87,33	-12,67%	100	+0%

* * * *

PUNTO DI PAREGGIO

Gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto ad un rendimento certo e predeterminato. Al momento dell'acquisto è possibile solamente determinare il loro punto di pareggio (di seguito "**Punto di Pareggio**"); vale a dire, dato il prezzo inizialmente corrisposto per l'acquisto di un singolo *Equity Protection Certificate Quanto*, è possibile determinare in corrispondenza di quale valore del Sottostante alla Data di Scadenza l'Importo di Liquidazione risulterà uguale al capitale inizialmente investito, a meno delle variazioni del tasso di cambio nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* che espongono al rischio di cambio.

Il livello del sottostante che identifica il Punto di Pareggio è calcolabile nel seguente modo:

Equity Protection Certificates Quanto

(A) In caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione:

$$\text{Punto di pareggio} = LP + \text{Premio} / (\text{Multiplo} \times FP) - LP / FP$$

Dove

"LP" indica il Livello di Protezione, e

"FP" indica il Fattore di Partecipazione.

- (B) In caso di Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione, non è possibile calcolare il Punto di Pareggio, in quanto l'Importo di Liquidazione non dipenderà dal valore del Sottostante alla Data di Scadenza (sarà infatti rimborsato il Livello di protezione).

In via esemplificativa, considerando un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice S&P 500 di cui all'esempio A) sopra, il Punto di Pareggio sarà calcolato come segue, supponendo che il certificato abbia un prezzo pari a 100 Euro al momento dell'acquisto da parte dell'investitore:

- (A) In caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione:

$$\text{Punto di pareggio} = LP + \text{Premio} / (\text{Multiplo} \times FP) - LP / FP$$

Ed inderendo a tale formula i rispettivi valori numerici,

$$1102,66 + 100 / (0,090690 \times 20\%) - 1102,66 / 20\% = \mathbf{1102,66}$$


- (B) In caso di Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione, come anticipato, non è possibile calcolare il Punto di Pareggio, in quanto l'Importo di Liquidazione non dipenderà dal valore del Sottostante alla Data di Scadenza.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DEL VALORE DEL CERTIFICATE RISPETTO ALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE

I seguenti grafici illustrano la *performance* degli *Equity Protection Certificates*, calcolata come la variazione (espressa in percentuale) del valore del *certificate* alla Data di Scadenza (Importo di Liquidazione) rispetto a quello alla Data di Emissione (prezzo al quale vengono emessi i *Certificates*), illustrata mettendo in relazione tale *performance* con l'andamento del Sottostante.

Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates


Il grafico si riferisce a, e mette a confronto, gli *Equity Protection Certificates Quanto* e gli *Euro Equity Protection Certificates* di cui agli esempi (A) e (C) sopra descritti.



- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Certificate Quanto*
- - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,2083,
- - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,4768,

Equity Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)


Il grafico si riferisce agli *Equity Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)* di cui agli esempi (B) sopra descritti.



- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Certificate Quanto (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)*

Equity Protection CAP Certificates Quanto ed Euro Equity Protection CAP Certificates


Il grafico si riferisce a, e mette a confronto, gli *Equity Protection CAP Certificates Quanto* e gli *Euro Equity Protection CAP* di cui agli esempi (D) e (F) sopra descritti.



- = Performance del Sottostante
- = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Cap Certificate Quanto*
- - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Cap Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,2083,
- - - = Importo di Liquidazione dell'*Euro Equity Protection Cap Certificate* nell'ipotesi di Tasso di Cambio pari a 1,4768,

Equity Protection Cap Certificates Quanto (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)

Il grafico si riferisce agli *Equity Protection Certificates Quanto (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori a 100%)* di cui agli esempi (E) sopra descritti.




-  = Performance del Sottostante
-  = Importo di Liquidazione dell'*Equity Protection Cap Certificate Quanto (con Livello di Protezione e Fattore di Partecipazione inferiori al 100%)*

GRAFICI RAPPRESENTATIVI DELL'ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE E DEL TASSO DI CAMBIO


Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di un anno, dell'Indice S&P 500 considerato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Indice S&P 500 non sono indicativi delle sue *performance* future.



Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di un anno, del Tasso di Cambio Euro/EUR considerata nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento del Tasso di Cambio Euro/USD non sono indicativi del suo andamento futuro.



2. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta

L'Emittente è Agente di Calcolo nonché *Specialista* per gli *Equity Protection Certificates*.

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* ed è possibile che società controllate o collegate all'Emittente, si trovino, di volta in volta, ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

2.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

I termini sotto definiti, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

3.1 Informazioni riguardanti gli *Equity Protection Certificates*

3.1.1 Descrizione

I *DB Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

I *DB Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante: (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei; (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), di merci; (iii) Merci; (iv) Tassi di Cambio; e (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici o Panieri di Merci.

I *DB Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "**Equity Protection Certificates Quanto**") o
- (ii) di tipo "euro" (gli "**Euro Equity Protection Certificates**").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio

specificato al paragrafo 1.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa*".

In particolare, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l' "**Importo di Liquidazione**"), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) Equity Protection Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);

- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo Strike, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo Strike, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.

3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "Regime fiscale" della Nota Informativa.

3.1.2 Fattori che influenzano il valore dei *certificates*

Il valore degli *Equity Protection Certificates* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali i dividendi attesi (qualora il Sottostante sia rappresentato da azioni o indici azionari), il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse, il Tasso di Cambio (nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* con Sottostante non denominato in Euro) e la volatilità (nonchè la correlazione tra i vari componenti del paniere nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un Paniere). La variazione di uno solo di tali fattori determina un diverso valore teorico dei *Certificates*.

Si rinvia agli esempi contenuti nel capitolo 1 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa, per quel che concerne le simulazioni dell'impatto teorico delle suddette variabili sul valore teorico degli *Equity Protection Certificates* ad una certa data. I valori utilizzati nelle simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici e saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Se il Sottostante è costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti *future* su merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il valore degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci costituenti l'indice, come meglio specificato al paragrafo 1.2.23 "Rischio relativo agli indici di merci" nella Nota Informativa.¹¹

3.1.3 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

3.1.4 Forma dei *Certificates* e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Gli *Equity Protection Certificates* sono titoli al portatore emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (**"Agente per la Compensazione"**), con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative

¹¹ Qualora il Sottostante sia rappresentato da Merci, gli *Equity Protection Certificates* non sono esposti al rischio connesso al meccanismo di *roll-over* poiché, ai fini del presente Prospetto di Base, per Merce si intende la merce il cui valore di riferimento è rilevato come prezzo *spot*. I prezzi *spot* non hanno una scadenza temporale come i *futures* o le opzioni, servono soprattutto a fornire un'indicazione sull'andamento del prezzo di un determinato bene. Vengono in genere calcolati come la media dei prezzi di vendita dei maggiori rivenditori mondiali del determinato bene preso in considerazione.

disposizioni attuative e del "Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008.

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti almeno pari al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, o a seconda dei casi in misura pari ad almeno un lotto di negoziazione degli *Equity Protection Certificates* - o suoi multipli interi - determinato da Borsa Italiana S.p.A. e che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

3.1.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro.

3.1.6 Eventuali clausole di postergazione (*ranking*) dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dagli *Equity Protection Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

3.1.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Come previsto nel Regolamento di cui al Capitolo VII, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'“**Importo di Liquidazione**”), che varia in funzione dei seguenti casi:

(1) *Equity Protection Certificates*

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e (in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il

Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);
- (ii) Il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

(2) Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo Strike, dalla Percentuale CAP, dal CAP e (in caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione) dal Tasso di Cambio applicabile.

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati per ogni Serie di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e pari o superiore allo Strike, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. In caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

Fermo restando quanto sopra riportato relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike**, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione**, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

Inoltre, in caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

Gli *Equity Protection Certificates* sono di stile europeo - saranno quindi esercitati ad una prefissata Data di Scadenza - e il loro esercizio avverrà in modo automatico senza l'invio di alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, secondo il modello indicato alla Sezione VIII del presente Prospetto di Base.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" a pagina 52 della Nota Informativa.

3.1.8 Autorizzazioni

L'offerta al pubblico, l'emissione e l'eventuale quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 12 ottobre 2010.

3.1.9 Data di emissione

Le informazioni concernenti la Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates* che saranno di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

3.1.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei Paesi in cui gli *Equity Protection Certificates* dovessero essere negoziati.

Gli *Equity Protection Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione degli *Equity Protection Certificates* è stata approvata dalla CFTC (*Commodity Futures Trading Commission*) ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Qualsiasi offerta o vendita degli *Equity Protection Certificates* deve essere effettuata nell'ambito di operazioni esenti dai requisiti di registrazione previsti dal *Securities Act*, ai sensi della *Regulation S*. Nessun *Equity Protection Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Equity Protection Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; "Soggetto U.S.", indica un soggetto statunitense secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* del *Securities Act* o un soggetto che non rientra nella definizione di soggetto non-statunitense secondo la Rule 4.7 dell'*United States Commodity Exchange Act*. I potenziali investitori in *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

3.1.11 Data di Scadenza

Gli *Equity Protection Certificates* scadranno e saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

Il Livello di Riferimento Finale sarà determinato alla Data di Valutazione, anch'essa indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

3.1.12 Descrizione delle modalità di regolamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione, il tutto come meglio specificato all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

3.1.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo.

Come previsto nel Regolamento di cui alla sezione VII del Prospetto di Base, i *DB Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza un importo in Euro (l'"**Importo di Liquidazione**") legato alla *performance* del Sottostante.

In termini più specifici, a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere per ogni Lotto Minimo d'Esercizio un Importo di Liquidazione calcolato in base alle seguenti formule:

Se *Equity Protection Certificates*

(1) Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza positiva fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"IL" significa Importo di Liquidazione,

"LP" significa Livello di Protezione,

"FP" significa Fattore di Partecipazione,

"LRF" significa Livello di Riferimento Finale.

(2) Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, il Portatore avrà diritto di ricevere un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione.

Se Equity Protection Cap Certificates

(1) Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione

- (i) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e del risultato del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Cap Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

“IL” significa Importo di Liquidazione,

“LP” significa Livello di Protezione

“FP” significa Fattore di Partecipazione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

- (ii) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all’Importo Massimo (“IM”), come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = IM = CAP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(2) Livello di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, il Portatore avrà diritto di ricevere un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Cap Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione.

In caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta (“Valuta di Riferimento”) diversa dall'Euro (“Valuta di Liquidazione”), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione (incluso l'Importo Massimo), nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia

al paragrafo 1.2.1 "*Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates*" della Nota Informativa.

Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti alla Data di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al seguente paragrafo.

3.1.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data della presente Nota Informativa, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che un'introduzione alla materia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%. Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione degli *Equity Protection Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sugli *Equity Protection Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui gli *Equity Protection Certificates* sono esercitati o ceduti. Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente; il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

- a) Regime della dichiarazione: l'applicazione di tale regime comporta a carico del contribuente la distinta indicazione dei proventi o delle plusvalenze realizzate, al netto di eventuali oneri e minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi. La plusvalenza netta tassabile viene determinata in dichiarazione ed assoggettata ad imposta del 12,5%. L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei regimi di cui alle successive lettere b) e c). Per converso, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze ed altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui alle lettere b) e c) sotto indicate. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati aventi medesima natura nel periodo d'imposta in cui la perdita è realizzata e nei quattro periodi d'imposta successivi.
- b) Regime del risparmio amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, che presuppone il deposito delle attività finanziarie presso un intermediario residente in Italia, l'imposta è determinata e versata all'atto della cessione dall'intermediario residente in Italia, presso il quale gli *Equity Protection Certificates* sono depositati in custodia ed amministrazione, sui proventi o sulle plusvalenze effettivamente realizzate al netto di eventuali minusvalenze realizzate in precedenza. In caso di realizzo di differenziali negativi gli intermediari computano in diminuzione fino a loro concorrenza l'importo dei predetti differenziali dai differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
- c) Regime del risparmio gestito: presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. In tale regime l'imposta è applicata nella misura del 12,5% dall'intermediario al termine del periodo d'imposta sull'incremento di valore del patrimonio gestito maturato, anche se i relativi redditi non sono stati ancora percepiti, al netto dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti e dei redditi per i quali la tassazione avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Va peraltro rilevato che secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore gli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere considerati come titoli atipici e quindi assoggettati a tassazione con l'aliquota del 27%.

3.2 Informazioni relative al Sottostante

3.2.1 Livello di riferimento del Sottostante

A seconda del Sottostante degli *Equity Protection Certificates*, il livello o prezzo dell'attività sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Sottostante nella definizione di Livello di Riferimento contenuta all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates*" alla Sezione VII del presente Prospetto di Base.

Il Livello di Riferimento Iniziale e il Livello di Riferimento Finale, o i criteri per determinarli, saranno riportati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie emessa nell'ambito del Programma.

3.2.2 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Gli *Equity Protection Certificates* potranno avere come Sottostante sempre nel rispetto di quanto ammesso dalla normativa in materia di offerta al pubblico e/o di quotazione di strumenti finanziari, le seguenti attività:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (**nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione**), (e) di merci;
- (iii) Merci¹²;
- (iv) Tassi di Cambio,
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, degli *Equity Protection Certificates* emessi (ivi inclusa l'indicazione dell'ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei Componenti del Paniere.

Tali informazioni relative al Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da

¹²

Per Merce, ai fini del presente Prospetto di Base, si intende la merce il cui valore di riferimento è rilevato come prezzo *spot*. I prezzi *spot* non hanno una scadenza temporale come i *futures* o le opzioni, servono soprattutto a fornire un'indicazione sull'andamento del prezzo di un determinato bene. Vengono in genere calcolati come la media dei prezzi di vendita dei maggiori rivenditori mondiali del determinato bene preso in considerazione.

terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

3.2.3 Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sul Sottostante, cosiddetti "Eventi Rilevanti" ed "Eventi di Turbativa del Mercato", al verificarsi dei quali l'Agente di Calcolo potrà adottare alcune misure di adeguamento e, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo e comunicato ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento.

Il verificarsi di un Evento Rilevante o di un Evento di Turbativa del Mercato, le eventuali misure di adeguamento adottate dall'Agente di Calcolo, ivi inclusa l'eventuale annullamento dei *Certificates*, saranno comunicati ai Portatori secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento, (i) in ogni caso, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.x-markets.it, e (ii) a seguito dell'ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A.

In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e come più dettagliatamente indicato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento a seconda dei diversi Sottostanti, si intende per **Evento di Turbativa del Mercato**:

- la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni (inclusa, in caso di indici come Sottostante, la mancata pubblicazione da parte dello Sponsor dell'Indice del livello dell'Indice);
- il verificarsi o il sussistere di (i) una sospensione o limitazione imposta all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento o alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati al Sottostante, o (ii) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Sottostante ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Sottostante ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato, anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura,
- la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,
- qualora il Mercato di Riferimento si trovi in un c.d. *paese emergente*, (i) se la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente in operazioni di

conversione, trasferimento di qualsiasi delle suddette valute; e (ii) il caso in cui uno Stato di Riferimento imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o (a) dia esecuzione o annunci di eseguire o (b) cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione al Sottostante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e come più dettagliatamente indicato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, si intende per **Evento Rilevante**:

a) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Azioni, gli eventi che potrebbero produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni;

b) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Indici: (i) il calcolo del livello dell'Indice da parte di uno Sponsor Successivo o la sostituzione con un successivo indice; (ii) la modifica della formula dell'Indice, la cancellazione definitiva dell'Indice o l'impossibilità a calcolare e comunicare il livello di tale Indice da parte dello Sponsor o Sponsor Successivo dell'Indice;

c) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Merce: (i) la negoziazione della Merce sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza); (ii) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento; (iii) la modifica o alterazione dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

d) nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Tassi di Cambio: (i) la fusione o sostituzione della cd. Seconda Valuta (che indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante, secondo le definizioni di cui all'articolo 4.5.1 delle Condizioni Prodotto del Regolamento) o (ii) la cessazione del corso legale nella giurisdizione di riferimento o cessazione della negoziazione o quotazione sul Mercato di Riferimento.

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

Per una descrizione dettagliata di tali eventi, si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, al quale si rimanda per ulteriori dettagli..

3.2.4 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza sul Sottostante

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi dei suddetti Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti. In particolare, si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, ai sensi del quale, a seconda del relativo Sottostante e dell'evento che si è verificato, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento o anche annullare i *Certificates*.

(A) **Eventi di Turbativa del Mercato**. Per una descrizione dettagliata delle regole di adeguamento che l'Emittente può adottare al verificarsi degli

Eventi di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento ai sensi del Regolamento, si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto nonché alle definizioni di Data di Determinazione e Data di Valutazione, contenute nell'articolo 1 delle Condizioni Prodotto.

In breve, l'impatto di tali eventi comporterà la posticipazione della rispettiva data fino ad un massimo di otto Giorni di Negoziazione successivi alla data originariamente fissata per la rilevazione del livello del Sottostante. Se l'Evento di Turbativa non è venuto meno in tale periodo, si intenderà quale Data di Determinazione o Data di Valutazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Inziale o il Livello di Riferimento Finale, a seconda del caso, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Il tutto come meglio chiarito alla definizione di Data di Determinazione e Data di Valutazione, di cui all'articolo 1 delle Condizioni Prodotto di cui al Regolamento.

Fermo restando quanto sopra, con esclusivo riferimento alla Data di Determinazione, nel caso di Evento di Turbativa per un periodo superiore agli otto giorni di cui sopra, l'Emittente potrà, a sua scelta (i) considerare quale Data di Determinazione l'ottavo Giorno di Negoziazione (vedi il capoverso precedente) oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *Certificates*.

L'Emittente darà prontamente notizia agli investitori del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato e delle determinazioni assunte per tenere conto di tale turbativa di mercato, mediante pubblicazione sul sito internet www.x-markets.it e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. (come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali).

(B) **Eventi Rilevanti.** A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante,

se il Sottostante è costituito da Azioni o Merci, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

A mero titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, nel caso in cui il Sottostante sia costituito da Azioni, al verificarsi di un Evento Rilevante, quale un aumento di capitale, la distribuzione di un dividendo straordinario, l'emissione o assegnazione delle suddette Azioni, di diritti o di *warrants* a favore dei soci esistenti della Società Emittente le Azioni, l'Agente di Calcolo rettificherà il Livello di Riferimento Inziale e il Multiplo in funzione di un coefficiente moltiplicativo comunicato dalla società di gestione del mercato regolamentato presso il quale le Azioni sono quotate.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, esplicitando il contenuto della modifica apportata al

regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione. Tale comunicazione verrà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet www.x-markets.it e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso di fusione, revoca della quotazione delle Azioni, nazionalizzazione e insolvenza della Società Emittente le Azioni, di offerta pubblica avente ad oggetto le Azioni o di revoca dalle negoziazioni delle Merci o qualora, a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate dall'Agente di Calcolo non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo, l'Emittente potrà estinguere i *Certificates*, dandone comunicazione ai Portatori mediante pubblicazione sul sito internet www.x-markets.it e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. (come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali), e corrispondendo ai Portatori un importo corrispondente al valore di mercato dei *Certificates* ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

se il Sottostante è costituito da Indici, in caso di sostituzione dello Sponsor o dell'Indice l'Agente di Calcolo considererà come Sottostante l'Indice calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o l'indice successivo, a seconda del caso, e, ove ritenuto necessario dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

Nel caso di modifica della formula dell'Indice, di cancellazione definitiva dell'Indice o di impossibilità a calcolare e comunicare il livello di tale Indice da parte dello Sponsor o Sponsor Successivo dell'Indice, se in ciascuna ipotesi non trovi applicazione quanto edscritto al capoverso precedente, allora l'Emittente potrà estinguere i *Certificates*, dandone comunicazione ai Portatori mediante pubblicazione sul sito internet www.x-markets.it e, in caso di ammissione a quotazione sul Sedex della relativa Serie, secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A. (come indicato nell'articolo 4 delle Condizioni Generali), e corrispondendo ai Portatori un importo corrispondente al valore di mercato dei *Certificates* ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

se il Sottostante è costituito da Tassi di Cambio, in caso di sostituzione o fusione della Seconda Valuta con una valuta diversa, l'Agente di Calcolo potrà sostituire, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, la Seconda Valuta con la Nuova Divisa di Riferimento risultante dalla fusione o sostituzione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.5.3. delle Condizioni Prodotto del Regolamento.

Ove, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica, come sopra indicata, l'Emittente potrà annullare i *Equity Protection Certificates* dandone comunicazione ai Portatori come sopra indicato (ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali).

Parimenti, nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi (i) di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione di riferimento o

(ii) laddove il Mercato di Riferimento sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo, l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, dandone comunicazione ai Portatori come sopra indicato (ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali).

4. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

4.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

Gli *Equity Protection Certificates* di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno offerti, anche tramite offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciata da parte di Consob in data [•] con provvedimento n. [•].

4.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Per ciascuna Serie, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione degli *Equity Protection Certificates* sia subordinata.

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* siano offerti in sottoscrizione al pubblico l'Emittente ha la facoltà, che può essere esercitata fino alla Data di Emissione, di non dare corso all'emissione degli stessi ai sensi della legge applicabile.

Inoltre, l'offerta potrà essere revocata anche nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato (così come definito – a seconda del Sottostante - nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento) in una c.d. Data di Determinazione (ossia, nel giorno in cui l'Emittente fissa il Livello di Riferimento Iniziale) e tale Evento di Turbativa del Mercato sussista per otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora l'Emittente intenda esercitare la suddetta facoltà di revocare l'offerta, quest'ultima dovrà ritenersi decaduta e non si darà luogo alla relativa emissione degli *Equity Protection Certificates*. Di conseguenza tutte le domande di adesione all'offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

L'Emittente darà prontamente notizia di tale revoca dell'offerta sul proprio sito internet www.x-markets.it e agli intermediari incaricati del collocamento, affinché ne informino tempestivamente gli aderenti all'offerta.

4.1.2 Ammontare totale dell'emissione

Con riferimento alle singole emissioni degli *Equity Protection Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Emittente provvederà alla verifica quotidiana del numero di richieste di sottoscrizione pervenute e, al raggiungimento di richieste di sottoscrizione pari all'ammontare totale dell'emissione, potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che

intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

4.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Il periodo di validità dell'offerta di ciascuna Serie sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Periodo di Offerta**"). L'Emittente potrà disporre la chiusura anticipata dell'offerta e/o prorogare il periodo di offerta, dandone contestuale comunicazione alla Consob e al pubblico attraverso il proprio sito internet www.x-markets.it.

La sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto della singola offerta, avverrà con le modalità indicate dal collocatore di volta in volta prescelto.

Segnatamente, potranno prevedersi le seguenti ipotesi:

- (i) le domande di prenotazione degli *Equity Protection Certificates* potranno essere presentate presso la rete degli sportelli dei collocatori (i "**Collocatori**") mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo di adesione, ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di collocamento fuori sede degli *Equity Protection Certificates* l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, entro 7 giorni dalla data di adesione. In tal caso, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.
- (iii) i Collocatori potranno provvedere alla raccolta delle adesioni anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo. I clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i "**Collocatori on-line**") potranno aderire all'offerta mediante accesso con idonee modalità telematiche; e
- (iv) gli investitori potranno aderire all'offerta, ai termini ed alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive, anche per il tramite dei soggetti che effettuano attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia ai sensi del Regolamento approvato dalla Consob con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007, (il "**Regolamento Intermediari**") (i "**Soggetti Autorizzati**"), che trasmettono gli ordini ai Collocatori.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Qualora l'aderente all'offerta posseda lo status di consumatore, vale a dire sia una persona fisica che agisce per fini non rientranti nel quadro della propria attività

imprenditoriale o professionale (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e aderisca a tale offerta mediante contratto concluso a distanza (come definito all'art. 67-ter comma 1 lett. a dello stesso decreto), il diritto di recesso e la relativa sospensiva dell'efficacia dei contratti stipulati dal consumatore, previsti dall'art. 67-duodecies comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non si applicano a tale adesione, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Qualora l'aderente all'offerta abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere gli *Equity Protection Certificates* prima della pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, trova applicazione l'art. 95-bis, comma 2, del Testo Unico, il quale prevede il diritto dell'aderente, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la propria accettazione.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione già presentate sono irrevocabili salvo che l'Emittente non disponga diversamente nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. In tal caso, le Condizioni Definitive specificheranno anche le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate.

Nel caso l'Emittente stabilisca nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie che le domande di adesione siano da considerarsi revocabili, gli investitori potranno revocare la propria domanda di adesione sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso gli uffici dei Collocatori entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) non assume alcuna responsabilità nei confronti dei potenziali aderenti all'offerta, nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori dei dati relativi alle adesioni nei tempi e con le modalità previste. Il Responsabile del Collocamento avrà il diritto di verificare la regolarità delle domande di adesione all'offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari, avuto riguardo per le modalità e condizioni stabilite per l'offerta stessa, nonché per la regolarità delle operazioni di collocamento, e, ove previsto dalle disposizioni *pro tempore* vigenti, si impegnerà a comunicare alla Consob l'esito di tale verifica.

4.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento alle singole emissioni, l'ammontare minimo (il Lotto Minimo di Esercizio) e/o massimo della sottoscrizione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

4.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Le modalità e i termini per il pagamento e la consegna degli *Equity Protection Certificates* saranno indicati, in relazione a ciascuna Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive.

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti e sottoscritti dovrà essere effettuato alla Data di Regolamento (come definita all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates*" alla Sezione VIII del presente Prospetto di Base) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

In ogni caso si precisa che gli *Equity Protection Certificates* sono soggetti al regime di custodia centralizzata e di circolazione dei titoli dematerializzati previsto dal TUF, e disciplinato dal Regolamento CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Mercati") e dal "Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati.

Ai sensi di tale regime, il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite corrispondente annotazione, contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. per conto dell'Emittente e dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata.

4.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

I risultati dell'offerta saranno resi pubblici entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di validità (o di adesione) dell'offerta, conformemente a quanto previsto dalla normativa italiana vigente in materia.

4.2 Piano di ripartizione e assegnazione

4.2.1 Categorie di potenziali investitori

L'offerta è rivolta al pubblico in Italia e/o ad investitori qualificati come indicati dall'articolo 100, comma 1, del TUF e dall'articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento approvato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, (rispettivamente, gli "Investitori Qualificati" ed il "Regolamento Emittenti"), come di volta in volta specificato, in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

4.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei Certificati assegnati e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Il Collocatore o i Collocatori, così come definiti al paragrafo 5.4.1 invieranno la comunicazione relativa all'assegnazione degli *Equity Protection Certificates* assegnati agli investitori. L'Emittente non effettuerà alcun riparto. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, queste saranno soddisfatte in ordine cronologico. Nel caso in cui le richieste di sottoscrizione arrivino a coprire l'ammontare totale dell'emissione, l'Emittente potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte

seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima di *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e/o (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta, che l'Emittente potrà attuare qualora le richieste raggiungessero l'ammontare massimo dell'offerta, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

4.3 Fissazione del prezzo

Con riferimento a ciascuna Serie, il prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

La determinazione del prezzo degli *Equity Protection Certificates* sarà effettuata mediante la valorizzazione delle opzioni di cui sono composti i *Certificates*, sulla base di formule matematico-finanziarie volte a considerare diversi fattori di mercato quali il livello del Sottostante, la volatilità, il tempo alla scadenza, i dividendi attesi (qualora il Sottostante sia rappresentato da azioni o indici azionari) e la correlazione (qualora il Sottostante sia rappresentato da Paniere).

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi agli *Equity Protection Certificates* si rinvia al paragrafo 3.1.14 "Regime fiscale" della presente Nota Informativa.

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento a favore dei Collocatori; l'Emittente si impegna ad indicare di volta in volta nelle Condizioni Definitive l'importo di tali commissioni di collocamento.

4.4 Collocamento e sottoscrizione

4.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori

Le Condizioni Definitive riporteranno, in relazione a ciascuna Serie, l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento degli *Equity Protection Certificates* (i "Collocatori").

4.4.2 Responsabile del Collocamento

In relazione a ciascuna Serie emessa, i dati identificativi relativi al soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile (il "Responsabile del Collocamento") saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.4.3 Agenti depositari

Il sistema di gestione accentrata degli *Equity Protection Certificates* è Monte Titoli S.p.A.

4.4.4 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.4.5 Agente di Calcolo

L'Emittente svolge funzioni di Agente di Calcolo.

5. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

5.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie se gli *Equity Protection Certificates* da emettersi saranno oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura).

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il SeDeX dei *Certificates* da emettere da parte di Deutsche Bank nell'ambito del presente Programma in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato SeDeX. In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione, la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione e la quantità di lotti minimi di negoziazione che l'Emittente nella sua funzione di Specialista dovrà negoziare al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Gli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

In relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione sul SeDeX, l'Emittente si impegna nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**").

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in considerazione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l'ammissione a quotazione dei *Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri o l'ammissione alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero

su sistemi di internalizzazione sistematica, e di adottare tutte le azioni necessarie a tal fine.

5.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe degli *Equity Protection Certificates* sono già ammessi a negoziazione sul SeDex.

5.3 Intermediari sul mercato secondario

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ammissione a quotazione sul Sedex e all'impegno di cui all'articolo 4.2.10, non sono previsti ulteriori soggetti con il fermo impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta.

In generale, si segnala che nell'ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX, o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Certificates*.

Alternativamente, qualora l'Emittente intenda porre in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* assumendo l'onere di controparte tramite proposte di riacquisto dei *Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi) ne farà esplicita menzione nelle relative Condizioni Definitive. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato nè negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.

6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

6.1 Nominativi di consulenti esterni

Nella presente Nota Informativa non sono contenuti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni degli *Equity Protection Certificates*.

6.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

6.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

6.4 Rating dell'Emittente

Alla data del bilancio consolidato non sottoposto a revisione dell'Emittente al 30 settembre 2010, il *rating* di lungo e breve periodo attribuito a Deutsche Bank da Moody's Investors Service Inc., New York (Moody's), Standard & Poor's Rating Services, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (S&P), e Fitch Ratings Limited, New York, (Fitch), è il seguente:

S&P:	Rating di lungo termine:	A+ ¹³
	Rating di breve termine:	A-1 ¹⁴
	<i>Outlook:</i>	Stabile
Moody's:	Rating di lungo termine:	Aa3 ¹⁵
	Rating di breve termine:	P-1 ¹⁶

¹³ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A+" ed indica una capacità molto forte di adempiere puntualmente ai propri impegni finanziari di lunga durata alla scadenza fissata, ma potenzialmente esposta a condizioni economiche avverse. Il segno "+" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating. In particolare, il codice A rappresenta il terzo livello di giudizio, in una scala articolata su dieci livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A; BBB; BB; B; CCC; CC; C e D). I ratings compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

¹⁴ Il rating a breve termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A-1" ed indica una capacità elevata di adempiere puntualmente ai propri impegni finanziari di breve durata alla scadenza fissata. Il codice A-1 rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su nove livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: A-1; A-2; A-3; B; B-1; B-2; B-3; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

¹⁵ Il rating a lungo termine assegnato da Moody's all'Emittente è "Aa3" ed indica obbligazioni di alta qualità. I *rating* che Moody's assegna alle obbligazioni a lungo termine rappresentano un parere sul rischio di credito relativo di obbligazioni a reddito fisso la cui scadenza originaria non è inferiore ai dodici mesi. Queste valutazioni prendono in considerazione la possibilità che una data obbligazione finanziaria non venga onorata secondo i termini pattuiti e, pertanto, in questi *rating* – che fanno riferimento alla scala mondiale – sono enunciate sia la probabilità d'inadempienza, sia l'eventuale perdita finanziaria conseguente all'inadempienza. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

¹⁶ Il rating a breve termine assegnato da Moody's all'Emittente è "P-1". Gli emittenti (o le istituzioni di sostegno) con *rating* Prime-1 hanno una capacità superiore di rimborsare le obbligazioni finanziarie a breve termine. I *rating* a breve termine assegnati da Moody's costituiscono dei pareri sulla capacità degli emittenti di onorare obbligazioni finanziarie a breve termine. Questi *rating* possono essere assegnati ad emittenti, a programmi a breve termine, oppure a singoli strumenti di debito a breve termine. Le obbligazioni interessate hanno generalmente una scadenza originaria non superiore ai tredici mesi, salvo esplicita indicazione del contrario.

	<i>Outlook:</i>	Stabile
Fitch:	Rating di lungo termine:	AA- ¹⁷
	Rating di breve termine:	F1+ ¹⁸
	<i>Outlook:</i>	Negativo

6.5 Informazioni provenienti da soggetti terzi

Le informazioni provenienti da fonti terze riportate nella presente Nota Informativa, quali i grafici rappresentativi dell'andamento storico del Sottostante e del Tasso di Cambio di cui al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e, per quanto l'Emittente sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

6.6 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni successivamente all'emissione. Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento agli *Equity Protection Certificates* mediante avviso riportato sul sito internet dell'Emittente www.x-markets.it ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa. Inoltre, a seguito dell'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, qualsiasi modifica in riferimento agli *Equity Protection Certificates* verrà effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

6.7 Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive conterranno, tra l'altro, le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, degli *Equity Protection Certificates* emessi e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e

Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

¹⁷ Il rating a lungo termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "AA-" ed indica una capacità molto forte (e difficilmente condizionabile da eventi oggi prevedibili) di far puntualmente fronte agli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice AA rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su 12 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C; DDD; DD e D). I rating compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Il codice AA- indica la valutazione più bassa all'interno della categoria AA. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

¹⁸ Il rating a breve termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "F1+" ed indica un credito di altissima qualità ed una elevatissima capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice F1+ rappresenta il massimo livello di giudizio, in una scala articolata su 7 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: F1+; F1; F2; F3; B; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

Bloomberg. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

VII. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive (il "**Regolamento**"), disciplina gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection CAP Certificates* (insieme gli "**Equity Protection Certificates**") di stile europeo aventi come Sottostante:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (nel qual caso gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione), (e) di merci;
- (iii) Merci;
- (iv) Tassi di Cambio; e
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento agli "*Equity Protection Certificates*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferite a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *Investment Certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "**SeDeX**"), senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento di Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Equity Protection Certificates* che lo Specialista dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa degli *Equity Protection Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 delle Condizioni Generali si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie.

Si segnala che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie richiedere (direttamente o dopo lo svolgimento della relativa offerta) l'ammissione alla negoziazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, tuttavia l'Emittente non garantisce che essi siano ammessi alle negoziazioni presso tali sistemi multilaterali di negoziazione o su tali sistemi di internalizzazione sistematica.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente**” indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l’**Agente Principale**) e tramite la propria sede secondaria

di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli “**Agenti**” e ciascuno un “**Agente**”);

“**Agente di Calcolo**” indica l’Emittente, fatte salve le previsioni contenute all’articolo 5 delle Condizioni Generali;

“**Agente di Liquidazione**” indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all’articolo 5 delle Condizioni Generali;

“**Agente per la Compensazione**” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all’articolo 4 delle Condizioni Generali;

“**Azione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l’azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Italiana**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**CAP**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, come specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 “Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*”, il valore calcolato come il prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Protezione, indicato, per ciascuna Serie, nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce “Componente del Paniere” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Condizioni Definitive**” indica, per ciascuna Serie, l’avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo agli *Equity Protection Certificates* redatto ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

“**Data di Determinazione**” indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall’Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all’eventuale ammissione a quotazione della stessa, indicata alla voce “Data di Determinazione” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato.

(A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di

Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza,

l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"Data di Emissione" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Data di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"Data di Regolamento" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Scadenza" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono gli *Equity Protection Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

"Data di Valutazione" indica,

- (A) **se il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:** il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (B) **se il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana,** la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione

immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (C) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:

il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (D) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana:

la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"**Dichiarazione di Rinuncia**" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui alla Sezione VIII;

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Emittente**" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"**Evento di Turbativa del Mercato**" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"**Evento Rilevante**" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"**Fattore di Partecipazione**" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale (superiore allo 0%) indicata alla voce "*Fattore di Partecipazione*" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

(A) **se Equity Protection Certificates su Azioni, su Merci o su Tassi di Cambio e il Sottostante non è un Paniere:**

un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le

negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

- (B) se Equity Protection Certificates su **Indici** e il Sottostante **non** è un Paniere:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

- (C) se Equity Protection Certificates su **Paniere** e il Componente del Paniere è un' **Azione**, una **Merce** o un **Tasso di Cambio**, la verifica circa la sussistenza di un **Giorno di Negoziazione** avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

- (D) se Equity Protection Certificates su **Paniere** e il Componente del Paniere è un **Indice**, la verifica circa la sussistenza di un **Giorno di Negoziazione** avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle

piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"**Importo di Liquidazione**" (IL) indica, per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Se Equity Protection Certificates

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:

$$\text{IL} = [\text{LP} + \text{FP} \times (\text{LRF} - \text{LP})] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:

$$\text{IL} = \text{LP} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Se Equity Protection Cap Certificates

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike:

$$\text{IL} = [\text{LP} + \text{FP} \times (\text{LRF} - \text{LP})] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike:

$$\text{IL} = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:

$$\text{IL} = \text{LP} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"LP" = Livello di Protezione,

"FP" = Fattore di Partecipazione,

"LRF" = Livello di Riferimento Finale.

Nel caso di Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection Cap Certificates su singolo Sottostante, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

"**Importo Massimo**" indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire

alla Data di Liquidazione, riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, e determinato secondo la seguente formula:

CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio;

“**Indice**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l’indice indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Asiatico**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l’Indice relativo ad un mercato asiatico indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Italiano**” indica, per ciascuna Serie, l’Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Liquidazione**” indica il regolamento in contanti;

“**Livello di Protezione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante calcolabile come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale indicato alla voce “Livello di Protezione” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Livello di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun giorno, un importo calcolato dall’Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) se il Sottostante è un Indice:

(i) se Indice Italiano

(x) un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell’Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l’Indice Italiano il prezzo d’asta di apertura come definito dall’articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il “**Prezzo d’Asta di Apertura**”) e calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l’Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d’Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l’Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull’Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, “**Mercato IDEM**”), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell’Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull’Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell’Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d’Asta di

Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o

(y) un importo pari al livello ufficiale di chiusura del Sottostante come pubblicato dal Mercato di Riferimento in quel giorno,

come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento alle diverse osservazioni effettuate dall'Agente di Calcolo.

(ii) **se diverso da Indice Italiano**, un importo pari al livello ufficiale di chiusura del Sottostante come pubblicato dal Mercato di Riferimento in quel giorno,

(B) **se il Sottostante è un'Azione:**

(i) **se Azione Italiana**, un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o

(ii) **se diversa da Azione Italiana**, un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;

(C) **se il Sottostante è una Merce**, un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante (c.d. "prezzo spot" della Merce), come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,

(D) **se il Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante**: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

(E) **se il Sottostante è un Paniere:**

(i) **se Equity Protection Certificates Quanto o Euro Equity Protection Certificates in cui la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è uguale alla Valuta di Liquidazione**, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di

Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } t = \sum_i^n P_{i,t} \times PCP_i$$

dove:

"n" = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere,

"P_{i,t}" = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno "t",

"PCP_i" = Peso del Componente del Paniere "i";

- (ii) se Euro Equity Protection Certificates e la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è diversa dalla Valuta di Liquidazione, l'importo determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Il quoziente del Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere (al numeratore), e del Tasso di Cambio, se applicabile, di tale Componente del Paniere in tale giorno (al denominatore)

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } t = \sum_i^n P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{TCP_{i,t}}$$

dove:

"n" = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere,

"P_{i,t}" = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t,

"PCP_i" = Peso del Componente del Paniere "i",

"TCP_{i,t}" = Tasso di Cambio del Componente del Paniere i nel giorno "t";

“Livello di Riferimento del Componente del Paniere” indica il livello o prezzo dell'attività sottostante determinato come previsto alle lettere (A), (B), (C) e (D) della definizione di Livello di Riferimento;

“**Livello di Riferimento Finale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

“**Livello di Riferimento Iniziale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all’ammissione a quotazione della stessa, l’importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, il livello del Sottostante, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall’Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

“**Livello Massimo**” indica, per ciascuna Serie, il livello del Sottostante, indicato alla voce “Livello Massimo” nella Tabella A e rilevato dall’Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l’Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all’emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, per ciascuna Serie, il numero degli *Equity Protection Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

“**Mercato di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Sottostante o ciascun Componente del Paniere, a seconda dei casi, fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o Tabella B delle Condizioni Definitive, ovvero l’entità o il mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo;

“**Merce**” indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Merce Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, la Merce negoziata su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Multiplo**” indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore riportato alla voce “Multiplo” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Paniere**” indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni, Merci o Tassi di Cambio Sottostanti, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Percentuale CAP**” indica, per ciascuna Serie di *Equity Protection Cap Certificates* e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore (sempre maggiore del 100%), riportato alla voce “*Percentuale CAP*” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Periodo di Offerta**” indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all’offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi *Equity Protection Certificates* precedente, ove applicabile, all’ammissione a quotazione, indicato alla voce “Periodo di Offerta” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

“**Peso del Componente del Paniere**” indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(A) nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all’ammissione a quotazione della stessa,

(i) se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce “Peso del Componente del Paniere” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

(ii) altrimenti, l’importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall’Agente di Calcolo pari al quoziente tra:

(a) il relativo Peso Percentuale del Componente del Paniere (al numeratore), e

(b) il Livello di Riferimento del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere alla Data di Determinazione (al denominatore),

(B) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce “Peso del Componente del Paniere” alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Peso Percentuale del Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie e con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore percentuale indicato alla voce “Peso Percentuale del Componente del Paniere” per tale Componente del Paniere nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Portatore**” indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore degli *Equity Protection Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l’Agente di Compensazione;

“**Prezzo di Sottoscrizione**” indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce “Prezzo di Sottoscrizione” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere gli *Equity Protection Certificates* durante il Periodo di Offerta;

“**Prezzo Indicativo**” indica, per ciascuna Serie, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* determinato dall’Emittente in sede di ammissione alla quotazione di

ogni singola Serie indicato alla voce “Prezzo Indicativo” nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Serie**” indica ciascuna serie degli *Equity Protection Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

“**Sottostante**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione, l’Indice, la Merce, il Tasso di Cambio Sottostante o il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merce e il Paniere di Tassi di Cambio, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Spese**” indica, in relazione ad un *Equity Protection Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all’esercizio degli *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all’intermediario negoziatore);

“**Sponsor dell’Indice**” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata alla voce “Sponsor dell’Indice” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Strike**” indica, nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il valore riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, al raggiungimento o superamento del quale il Portatore avrà diritto a ricevere l’Importo Massimo, e calcolato come la differenza tra il CAP e il Livello di Protezione diviso per il Fattore di Partecipazione e maggiorato di un importo pari al Livello di Protezione secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione} ;$$

“**Tabella A**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico;

“**Tabella B**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione;

“**Tasso di Cambio**” indica ogni giorno, il tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento del Sottostante e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un’unità nella Valuta di Liquidazione) determinato dall’Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall’Agente di Calcolo facendo riferimento al sistema “Grossbankenfixing” alle ore 13.00 circa (ora dell’Europa Centrale, di seguito “CET”, Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall’Agente di Calcolo), come rilevato dall’Agente di Calcolo, o facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla fonte di riferimento che l’Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente appropriato in quel momento;

“**Tasso di Cambio del Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie di *Euro Equity Protection Certificates*, il Tasso di Cambio (come sopra definito) applicabile a ciascun Componente del Paniere;

“**Tasso di Cambio Sottostante**” indica, per ciascuna Serie, uno dei tassi di cambio rilevati (i) dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int, o (ii) da altra autorità od organismo equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l'Euro; e

“**Valuta di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, la divisa di denominazione del Sottostante indicata alla voce “Valuta di Riferimento” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Valuta di Riferimento del Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce “Valuta di Riferimento del Componente del Paniere” nella Tabella A e/ alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Equity Protection Certificates*.

Il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che saranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti gli *Equity Protection Certificates* saranno trasferiti.

3. Esercizio degli *Equity Protection Certificates*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto.

Il termine “esercizio” o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Equity Protection Certificate* che verrà automaticamente esercitato secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico inviando una Dichiarazione di Rinuncia

all'Agente di Liquidazione, tramite l'intermediario presso cui detiene il proprio conto titoli. Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta dall'Agente di Liquidazione:

- (A) se Equity Protection Certificates su singolo Indice italiano: entro le ore **10:00** CET della Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;
- (B) se Equity Protection Certificates su un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana: entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto
- (C) in tutti gli altri casi: entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore sopra indicate.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) Serie, codice ISIN e numero degli *Equity Protection Certificates* posseduti dal Portatore;
- (ii) numero degli *Equity Protection Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati gli *Equity Protection Certificates* oggetto di rinuncia; e
- (iv) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Rinuncia è allegato al presente Regolamento al Capitolo VII.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3864 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Andrea Moioli.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Rinuncia all'esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, gli *Equity Protection Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso degli *Equity Protection Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli

utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese dovute in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei *Certificates* si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione agli *Equity Protection Certificates*.

3.7. Lotto di Esercizio

Il numero degli *Equity Protection Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare gli *Equity Protection Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche.

4.1 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

4.1.1 Definizioni

“**Altro Mercato Regolamentato**” indica, con riferimento ad un’Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l’Azione è quotata;

“**Azione**” indica **(i)** l’azione indicata ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, ciascuna azione che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“**Caso di Fusione**” indica, con riferimento alle relative Azioni, ogni caso di **(i)** riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l’impegno irrevocabile a trasferirle - ad un’altra persona fisica o giuridica; ovvero **(ii)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un’altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un’eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero **(iii)** un’offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l’offerta); ovvero **(iv)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un’altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda ad una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante, corrisponda alla data finale in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante;

“**Data della Fusione**” indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili a tale Caso di Fusione, una diversa data indicata dall’Agente di Calcolo;

“**Evento Rilevante**” indica una o più delle seguenti circostanze:

1. il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
2. la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, **(i)** delle suddette Azioni, ovvero **(ii)** di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero **(iii)** di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero **(iv)** di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
3. un dividendo straordinario;
4. l'esercizio di una *call* da parte della Società Emittente le Azioni relativamente alle Azioni per le quali non sia stato interamente versato il prezzo;
5. il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
6. in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
7. ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 6 che precede; o
8. ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

“**Insolvenza**” indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni **(i)** sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero **(ii)** la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

“**Mercato Correlato**” indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato, borsa o sistema di quotazione nel quale le negoziazioni hanno un effetto significativo sul complessivo mercato dei contratti di opzione o *future* su tale Azione, il tutto secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

“**Nazionalizzazione**” indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di

nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

"Offerta Pubblica" indica un'offerta di acquisto, offerta pubblica, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o un altro evento da parte di qualsiasi entità o soggetto che comporti l'acquisto da parte di tale entità o soggetto, o altrimenti comporti l'ottenimento o il diritto di ottenere per tale entità o soggetto, mediante conversione o altri mezzi, di più del 10 per cento e meno del 100 per cento dei diritti di voto in circolazione della Società Emittente le Azioni, come determinato dall'Agente di Calcolo, sulla base di quanto depositato presso le autorità regolamentari o gli enti di auto-regolamentazione o sulla base di altre informazioni che l'Agente di Calcolo ritenga rilevanti;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

"Revoca della Quotazione" indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione o Offerta Pubblica), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

"Società Emittente le Azioni" indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

"Stato di Riferimento" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui la Società Emittente le Azioni è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.1.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di un'Azione ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Azioni si intende:

- 4.1.2.1** la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante le regolari sessioni di negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- 4.1.2.2** il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’orario che rappresenta per la relativa Azione l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per la relativa Azione:
- (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
- 4.1.2.2.1** all’insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
- 4.1.2.2.2** alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un’Azione; o
- 4.1.2.2.3** alle contrattazioni in un Altro Mercato Regolamentato; o
- (B) di un qualsiasi evento (diverso dall’evento descritto ai paragrafi 4.1.2.3 e 4.1.2.4 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- 4.1.2.3** la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima (**aa**) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (**bb**) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l’orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero
- 4.1.2.4** la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:

- 4.1.2.5** qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
- (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
 - (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
 - (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
 - (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o
- 4.1.2.6** uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione a tale Azione]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.1.3 **Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione, estinzione anticipata, Caso di Fusione, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione e Insolvenza, Offerta Pubblica relativi agli Equity Protection Certificates su Azioni**

4.1.3.1 Le rettifiche di seguito descritte saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi originati dagli Eventi Rilevanti.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o

di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere

- (A) ad apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi, e
- (B) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai sensi del Regolamento di Borsa ai Portatori come previsto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.1.3.2 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale

circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.1.3.3 Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, l'Emittente potrà

- (A) richiedere all'Agente di Calcolo di apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto della Revoca della Quotazione o della Nazionalizzazione, a seconda del caso, e di fissare la data di decorrenza della rettifica stessa. L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di

rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Revoca della Quotazione o Nazionalizzazione sui contratti di opzione sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato;

- (B) estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di estinzione anticipata degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Quotazione o la Nazionalizzazione, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno;
- (C) a seguito di qualsiasi rettifica dei termini di regolamento delle opzioni delle Azioni negoziate in tale/i mercato/i o sistema/i di negoziazione o sistema/i di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (la "**Fonte di Riferimento delle Opzioni**"), richiedere che l'Agente di Calcolo esegua una corrispondente rettifica a ciascuna o più Condizioni, e tale rettifica sarà effettiva dalla data che l'Agente di Calcolo determini che sia la data di efficacia della corrispondente rettifica fatta dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni. Se le opzioni sulle Azioni non sono negoziate sulla Fonte di Riferimento delle Opzioni, l'Agente di Calcolo effettuerà tale (eventuale) rettifica, a ciascuna o più delle Condizioni come l'Agente di Calcolo ritenga appropriato, con riferimento alle regole e agli (eventuali) precedenti stabiliti dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni, per dar conto del Caso di Fusione, Offerta Pubblica, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione o Insolvenza, a seconda dei casi, che nella determinazione dell'Agente di Calcolo potrebbero aver dato origine ad una rettifica dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni se tali opzioni fossero così negoziate.

Nei casi di estinzione anticipata di cui sopra, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione l'evento che ha dato luogo all'estinzione anticipata, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In

tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con un Componente del Paniere Sostitutivo come di seguito definito. Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

Per "**Componente del Paniere Sostitutivo**" si intende l'azione appartenente allo stesso settore industriale e alla stessa area geografica del Componente Interessato con la più alta capitalizzazione alla data in cui si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.2 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relative agli *Equity Protection Certificates* su Indici

4.2.1 Definizioni

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Indice**" indica **(i)** se il Sottostante non è un Paniere, l'indice indicato ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, l'indice che costituisce un Componente del Paniere, come indicato ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"**Mercato di Riferimento**" **(i)** con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell'Indice, l'ora in cui il relativo *Sponsor* dell'Indice stabilisce il livello o il

prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“**Sponsor dell'Indice**” indica la società che calcola e gestisce l'Indice o l'Indice Asiatico, indicata nella definizione di “*Sponsor dell'Indice*” nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Stato di Riferimento**” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell'Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui l'Indice è calcolato o pubblicato, ovvero lo Stato in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“**Valuta di Riferimento**” (i) con riferimento all'Indice, la divisa di denominazione del Sottostante indicata nella definizione di “Valuta di Riferimento” nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e (ii) con riferimento a un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.2.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.2.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Indici si intende:

- 4.2.2.1 (A)** qualora il relativo Indice non sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- (B)** qualora il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi,
 - (i) la mancata pubblicazione da parte del relativo *Sponsor dell'Indice* di pubblicare il livello dell'Indice; o

- (ii) la mancata apertura del Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura,

in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

4.2.2.2 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

- (i) all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

- (ii) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice; o

- (iii) alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice sia quotato o negoziato; o

(B) di un qualsiasi evento (diverso da un evento descritto nel paragrafo 4.2.2.3 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

4.2.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato relativo ad un Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours*

ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

Al fine di determinare in qualunque momento l'occorrenza di un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in relazione a tale Elemento Costitutivo dell'Indice in quel momento allora la relativa percentuale di partecipazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice al livello di tale Indice dovrà basarsi sul confronto fra **(aa)** la porzione del livello di tale Indice attribuibile a tale Elemento Costitutivo dell'Indice, e **(bb)** il livello complessivo di tale Indice, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, o se il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, usando la ponderazione ufficiale di apertura, come pubblicata dal relativo *Sponsor* dell'Indice come parte dei dati di apertura del mercato; ovvero

4.2.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.2.2.5 Nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione per un Indice o per un Elemento Costitutivo dell'Indice, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

- (A)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C)** trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D)** trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.2.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire, o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o

regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Indice o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Indice],

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.2.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione ed estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti che seguono.

4.2.3.1 Se un Indice:

- (A) non è calcolato e comunicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno *Sponsor* Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- (B) viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

allora, in ciascun caso, quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale *Sponsor* Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

4.2.3.2 Se il relativo *Sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, lo *Sponsor* Successivo: (aa) apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una "**Modifica dell'Indice**"), o (bb) cancelli definitivamente quell'Indice (una "**Cancellazione dell'Indice**"), o (cc) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice ("**Turbativa dell'Indice**") e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B), allora l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenendo in considerazione la Modifica dell'Indice, la Cancellazione dell'Indice o la Turbativa dell'Indice il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4

delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora uno o più dei Componenti del Paniere sia oggetto delle ipotesi sub (aa), (bb) e (cc) ("**Componente Interessato**"), e non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B) di cui sopra, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con l'indice scelto dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione, che sia diverso da un Indice come sopra definito e che consenta di assicurare la continuità con il Componente Interessato (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.2.3.3 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso

di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

4.3.1 Definizioni

"**Altro Mercato Regolamentato**" indica, con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dal Mercato di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merce";

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui è negoziata tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Merce" indica (i) se il Sottostante non è un Paniere, la merce indicata ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, o (ii) se il Sottostante è un Paniere, la merce che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o il Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Valuta di Liquidazione" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto; e

"Valuta di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.3.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di una Merce, ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merce si intende:

4.3.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.3.2.1.1 all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.3.2.1.1 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative alla Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul relativo Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.3.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Orario di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.3.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento; ovvero

Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates " delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:

4.3.2.4 nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.3.2.5 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.3.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione e estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci

Per "**Evento Rilevante**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende:

4.3.3.1 il caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);

4.3.3.2 qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento;

4.3.3.3 la modifica o alterazione, come indicata ai punti 4.3.3.1 e 4.3.3.2 sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.3.4. Mancata emissione, Revoca delle Negoziazioni e Altri Eventi di Estinzione Anticipata

4.3.4.1 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente

potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.3.4.2 Qualora

4.3.4.2.1 il Mercato di Riferimento comunichi, sulla base delle regole di tale mercato, che le Merci cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato per qualsiasi ragione, se tali Merci non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo ("**Revoca delle Negoziations**"); o

4.3.4.2.2 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate in conformità all'articolo 4.3.3 delle Condizioni di Prodotto di cui sopra, non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo ("**Altri Eventi di Estinzione Anticipata**"),

l'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* dandone comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In tali casi, l'Emittente corrisponderà a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Negoziations o l'Altro Evento di Estinzione Anticipata, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca delle Negoziations o Altri Eventi di Estinzione Anticipata (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di

Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con una merce (diversa da una merce come sopra definita) che appartenga allo stesso settore merceologico di tale Componente interessato, come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali

Al verificarsi della Revoca delle Negoziazioni o di Altri Eventi di Estinzione Anticipata, l'Agente di Calcolo ne darà comunicazione il prima possibile ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. I Portatori, tuttavia, dovranno tenere presente che è possibile che intercorra un lasso di tempo tra il momento in cui gli eventi di cui sopra si verificano e il momento in cui essi sono resi noti agli stessi Portatori.

4.4 Eventi di Turbativa del Mercato ed Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci diverse da Metalli Preziosi, Oro, Argento, Platino o Palladio

4.4.1 Definizioni

"**Data di Consegna**" indica, rispetto a ciascuna data per la quale trovi applicazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, secondo quanto riportato nelle Condizioni Definitive, il mese di scadenza del primo *Future* relativo al Sottostante e, in caso di Paniere, a ciascun Componente del Paniere, la cui data di scadenza sia successiva a tale data;

"**Data di Trade**" indica la data di volta in volta indicata, con riferimento alla relativa Serie, nella sezione 3 "Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*" delle Condizioni Definitive.

"**Future(s)**" indica un contratto, relativo al Sottostante, per la consegna futura dell'oggetto di tale contratto ad una data di consegna;

"**Giorno di Riferimento**" ha il significato indicato di seguito;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merci";

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica la merce specificata nella definizione di "Sottostante" nelle Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Riferimento**" indica qualsiasi livello, valore o prezzo (incluso il Livello di Riferimento) che l'Agente di Calcolo è tenuto a determinare con riferimento ad una Merce ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

4.4.2 Evento di Turbativa del Mercato

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende un qualsiasi evento che, nel caso in cui si

verificasse, darebbe luogo ad un Evento di Turbativa di Mercato (come descritto di seguito), che accada in qualsiasi data in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di una Merce ("**Giorno di Riferimento**"). L'Agente di Calcolo determinerà in buona fede tale Prezzo di Riferimento tenendo in considerazione l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato rispetto alla Merce in o in relazione a tale Giorno di Riferimento, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

I seguenti eventi sono considerato Eventi di Turbativa del Mercato:

- (i) Turbativa della Fonte del Prezzo;
- (ii) Sospensione delle Negoziazioni;
- (iii) Assenza del Prezzo della Merce;
- (iv) Modifica Sostanziale della Formula;
- (v) Modifica Sostanziale del Contenuto;
- (vi) Turbativa Fiscale; o
- (vii) Restrizione della Negoziazione.

Laddove:

"**Assenza del Prezzo della Merce**" indica (A) il mancato inizio delle negoziazioni, o la prolungata o permanente interruzione delle negoziazioni, in Futures nel Mercato di Riferimento o (B) il venir meno della Merce o delle negoziazioni avente ad oggetto la Merce;

"**Modifica Sostanziale del Contenuto**" indica il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade* , di una modifica sostanziale nel contenuto, composizione o formazione della Merce o del relativo Future;

"**Modifica Sostanziale della Formula**" il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade* , di una modifica sostanziale nella formula utilizzata per calcolare qualsiasi Prezzo di Riferimento;

"**Turbativa della Fonte del Prezzo**" indica (A) la mancata diffusione o pubblicazione da parte del Mercato di Riferimento di qualsiasi Prezzo di Riferimento (o delle informazioni necessarie per determinare qualsiasi Prezzo di Riferimento) o (B) la temporanea o permanente interruzione o indisponibilità del Mercato di Riferimento;

"**Turbativa Fiscale**" indica l'imposizione, o la modifica o cancellazione, da parte di qualsiasi Stato o autorità fiscale dell'accisa, di qualsiasi tassa di estrazione, di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di trasferimento, di bollo o altre simili imposte e/o tasse sulla, o calcolate facendo riferimento alla, relativa Merce (diverse da un'imposta e/o tassa sul, o calcolata facendo riferimento al, guadagno netto o lordo), che abbiano luogo a partire dalla Data di *Trade* , qualora l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o cancellazione, sia quello di aumentare o ridurre il Prezzo di Riferimento nel giorno che sarebbe stato il Giorno di Riferimento ove non si fosse verificata una tale imposizione, modifica o cancellazione;

"Restrizione della Negoziazione" indica la sostanziale restrizione imposta alla negoziazione in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o alle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo; e

"Sospensione delle Negoziazioni" indica la sostanziale sospensione delle negoziazioni in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o delle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo.

4.5 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli Equity Protection Certificates su Tassi di Cambio

4.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Mercato Correlato" indica, salvo diversa definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o il Mercato di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“**Prima Valuta**” indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

“**Seconda Valuta**” indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

“**Tasso di Cambio Sottostante**” si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Valuta di Liquidazione**” si rinvia alla definizione dell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.5.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio Sottostante nella Valuta di Liquidazione.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" si intende:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,

4.5.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.5.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.5.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o futures su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

- 4.5.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
- 4.5.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;
- (ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:
- 4.5.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
- 4.5.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.5.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante

in entrambi i casi (i) e (ii) di cui sopra, se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione.

4.5.3 Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.4 delle Condizioni di Prodotto, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto

dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.5.4 Eventi di Estinzione Anticipata

- 4.5.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, o
- 4.5.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Estinzione Anticipata**")

l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates* dando comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* vengano così annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Equity Protection Certificate* posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

Per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un

consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale degli *Equity Protection Certificates*

I diritti connessi agli *Equity Protection Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. Gli *Equity Protection Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificates* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti degli *Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli *Equity Protection Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento degli *Equity Protection Certificates* così acquistati.

4. Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**” definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (includere ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione agli *Equity Protection Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "**Sostituto**") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione agli *Equity Protection Certificates*, siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da Deutsche Bank AG;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che gli *Equity Protection Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del

Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;

- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni vi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto

VIII. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(facsimile)

Deutsche Bank AG

Equity Protection Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

(gli "Equity Protection Certificates")

(Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo agli Equity Protection Certificates)

La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o redatta in forma non appropriata o non propriamente inviata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

A: **Deutsche Bank S.p.A.**
Direzione Generale – Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Attenzione: Andrea Moioli
Tel: 02 4024 3864
Fax: 02 4024 2790
(l' "Agente di Liquidazione")

Per il tramite di: _____

[inserire indirizzo dell'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati]

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

dei Deutsche Bank AG Equity Protection Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

Numero di Equity Protection Certificates detenuti dal Portatore

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono Equity Protection Certificates nel numero che segue: [●]

Numero di *Equity Protection Certificates* per i quali si rinuncia all'esercizio

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Equity Protection Certificates*: [●]

Estremi del conto

Gli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (**specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli *Equity Protection Certificates* sono depositati**).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: _____

Luogo e data: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di [Deutsche Bank S.p.A.] anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche ed informatiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia d'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della dichiarazione di rinuncia all'esercizio. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è [Deutsche Bank S.p.A.]. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE

per [l'offerta al pubblico] [e/o] [l'ammissione a quotazione] di:

**“[EURO] EQUITY PROTECTION [CAP]
CERTIFICATES [QUANTO] SU [●]”**

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13 gennaio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10104852 del 28 dicembre 2010 [, come integrato con il/i Supplemento/i depositato/i presso la Consob in data [●], a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●],[●]] (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari e Documento di Registrazione - quest'ultimo depositato presso la Consob in data 2 luglio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10058290 del 29 giugno 2010, come modificato dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 8 ottobre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10082352 del 6 ottobre 2010 [e],[.] dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 17 dicembre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10102002 del 14 dicembre 2010 [e dal supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data [●] 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●]]).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it unitamente ai successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates* di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei *certificates* oggetto del Programma “*Equity Protection Certificates*” in data 11 giugno 2008 con

provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 2009.

Le presenti Condizioni Definitive relative a [Euro] [Equity Protection Certificates / Equity Protection Cap certificates] [Quanto] su [●] (gli “Equity Protection Certificates”) sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [●] e] alla Consob in data [●] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [●].

[La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]

Deutsche Bank 

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta e/o alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it.

Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Regolamento degli *Equity Protection Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

1. Fattori di rischio

Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle presenti Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 1.2.2 "Rischio di perdita del capitale investito" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare

se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia del Sottostante.

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

1.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli Equity Protection Certificates

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

Gli *Equity Protection Certificates* hanno come Sottostante [Azioni] [un Indice azionario] [un Indice valutario] [un Indice obbligazionario] [un Indice di fondi] [un Indice di merci] [Merci] [Tassi di Cambio] [un Paniere di Azioni] [Paniere di Indici [azionari] [valutari] [obbligazionari] [di fondi] [di merci]] [un Panieri di Merci] [un Paniere di Tassi di Cambio].

[Inserire in caso di Equity Protection Certificates

Gli *Equity Protection Certificates* sono di tipo "quanto" (gli "**Equity Protection Certificates Quanto**").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. In particolare, nei *certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tale operazione può determinare un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo *Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo degli *Equity Protection Certificates Quanto* rispetto a quelli di tipo *Euro*, terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.]

[Inserire in caso di Euro Equity Protection Certificates]

Gli *Equity Protection Certificates* sono di tipo “euro” (gli “**Euro Equity Protection Certificates**”).

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 1.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento degli *Euro Equity Protection Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle negative (fino a, in una alquanto remota ipotesi, neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 1.2.2 *"Rischio di perdita del capitale investito della Nota Informativa"*.]

In particolare, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo in Euro (l'“**Importo di Liquidazione**”), che varia in funzione dei seguenti casi:

[Inserire in caso di Equity Protection Certificates]**Equity Protection Certificates**

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione e **[Inserire in caso di Euro Equity Protection Certificates]** dal Tasso di Cambio applicabile].

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale risulti **superiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle presenti Condizioni Definitive.

2. qualora il Livello di Riferimento Finale risulti **inferiore al Livello di Protezione**, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato, per ciascuna Serie, nelle presenti Condizioni Definitive.

[Inserire in caso di Euro Equity Protection Certificates: In entrambi i casi, l'Importo di Liquidazione sarà inoltre convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile].

Quindi:

- (i) Il **Livello di Protezione** rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle presenti Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il

rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 della Nota Informativa);

- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) fissata dall'Emittente, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'eventuale impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 1.2.4 all'interno della Nota Informativa). Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

[Inserire in caso di Equity Protection Cap Certificates]

Equity Protection Cap Certificates

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Livello di Riferimento Finale, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione, dallo Strike, dalla Percentuale CAP, dal CAP e **[Inserire in caso di Euro Equity Protection Cap Certificates]** dal Tasso di Cambio applicabile].

Il funzionamento degli *Equity Protection Cap Certificates* è il medesimo degli *Equity Protection Certificates*, inoltre la struttura di tali strumenti finanziari prevede il CAP che rappresenta la percentuale massima della *performance* del Sottostante riconosciuta all'investitore cui corrisponde il c.d. "**Importo Massimo**", che rappresenta l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza (entrambi specificati nelle presenti Condizioni Definitive).

Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia pari o superiore allo Strike, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Cap Certificates* sarà pari all'Importo Massimo. **[Inserire in caso di Euro Equity Protection Cap Certificates]** L'Importo di Liquidazione sarà inoltre convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.]

Fermo restando quanto riportato nella Nota Informativa relativamente agli *Equity Protection Certificates* in merito all'impatto che il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione hanno sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike**, al Portatore spetterà un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione la differenza tra il Livello di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione. Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Cap Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato nelle presenti Condizioni Definitive.
2. qualora Livello di Riferimento Finale sia **superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike** al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo.
3. qualora il **Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione** l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 1.3 “Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento” a pagina 52 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli *Equity Protection Certificates*, al sottoparagrafo “Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e scomposizione del Prezzo” a **pagina 37 della Nota Informativa.**

1.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

inserirre in caso di Euro *Equity Protection Certificates*:

1.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L’investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall’Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell’Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell’offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l’imposizione di controlli e restrizioni valutarie). L’influenza di tali fattori sull’andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all’Euro – la valuta nella quale è corrisposto l’Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un’unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all’Euro, ossia per acquistare un’unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del *Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

La Valuta di Riferimento nel caso degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull’andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 1.3 “Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento” della Nota Informativa.]

[1.2.1] [1.2.2] Rischio di perdita del capitale investito

Qualora alla scadenza il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori è assicurata una protezione dell’investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%. Qualora il Livello di Protezione sia inferiore al 100% l’investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

In ogni caso, l’Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione, agli investitori sarà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all’investimento effettuato (ossia,

nel caso di acquisto in sede di sottoscrizione, quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100% del Livello di Riferimento Iniziale).

Tale rischio di perdita dipende dunque dal Livello di Protezione, nonché dal Fattore di Partecipazione, fissati dall'Emittente che saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire. Inoltre, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale. Si fa rinvio [al][ai] successiv[o][i] paragraf[o][i] ["Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%"] [e] ["Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%"].

[Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal *Certificate*, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante. A tal proposito, si fa rinvio al precedente paragrafo 1.2.1 "Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*"

Infine, per ulteriori esemplificazioni, si fa rinvio al paragrafo 1.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

inserire in caso di *Equity Protection Certificates* con Livello di Protezione inferiore al 100%:

[numero paragrafo] Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%

Il Livello di Protezione rappresenta il livello del Sottostante preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione costituisce pertanto la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, è fissato dall'Emittente ed è indicato nelle presenti Condizioni Definitive.

Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore che ha sottoscritto il *Certificate* all'emissione potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito.

In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Livello di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un mancato guadagno ovvero un'eventuale perdita del capitale investito. Si fa rinvio al precedente paragrafo "Rischio di perdita del capitale investito".

[Tale rischio relativo al Livello di Protezione inferiore al 100%, potrebbe essere aggravato dall'influenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, al riguardo si fa rinvio al successivo paragrafo "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".]

inserire in caso di *Equity Protection Certificates* con Fattore di Partecipazione inferiore al 100%:

[numero paragrafo] Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

Il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (superiore allo 0%) con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

In generale, minore è il Fattore di Partecipazione, minore sarà la partecipazione dell'investitore alla *performance* del Sottostante. Nello specifico, qualora tale percentuale assuma un valore inferiore al 100%, sarà riconosciuta all'investitore solo una parte della *performance* del Sottostante.

Qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale - anche se superiore al Livello Protezione nel caso di Livello di Protezione inferiore al 100% - l'investitore potrebbe subire una perdita la cui entità dipenderà anche dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l'andamento negativo del Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito.]

inserire in caso di Equity Protection CAP Certificates:

[numero paragrafo] Rischio connesso alla presenza del Cap

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates*, il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, pari alla somma tra il Livello di Protezione e l'Importo Massimo (moltiplicata per il Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio). In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla *performance* del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo (attualizzato per il Multiplo), senza pertanto conseguire i benefici connessi al rialzo del Sottostante ulteriore rispetto al *Cap*.]

[numero paragrafo] Rischio di prezzo

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore di ciascuna opzione dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dal tempo alla scadenza delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). La variazione di uno solo dei suddetti fattori determina un diverso valore teorico dei *certificates*.

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, in linea teorica, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* dovrebbe aumentare nei casi di aumento e diminuzione del valore del Sottostante. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e considerando anche il Fattore di Partecipazione ed il Livello di Protezione.

In particolare, il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, il tempo alla scadenza (che potrebbe essere ridotto dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", "*Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti*" e "*Rischio di estinzione degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 1.3

“Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento” della Nota Informativa.

inserire qualora il Sottostante sia costituito da un Paniere:

[numero paragrafo] Rischio di correlazione nel caso di Sottostante rappresentato da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("**Paniere**"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere, cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella medesima direzione, tanto maggiore è il rischio che un cambiamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

Allo stesso modo, un cambiamento in senso positivo del mercato di riferimento avrà un impatto maggiore nel caso di alta correlazione tra le attività costituenti il Paniere.

inserire qualora il Sottostante sia rappresentato da azioni, indici azionari o relativi Panieri:

[numero paragrafo] Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in corrispondenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari e di taluni indici azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di Livello di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa sia in corrispondenza o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

[numero paragrafo] Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX").

In particolare, l'Emittente [richiederà l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato] [procederà all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiederà l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX] [procederà alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX] [Poiché il Sottostante è costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX degli *Equity Protection Certificates*].

Nel caso di quotazione, inserire: l'Emittente, con riferimento alle funzioni di Specialista in relazione ai *DB Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in

via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Istruzioni di Borsa**”) (c.d. obblighi di *spread*), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione, la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione e la quantità di lotti minimi di negoziazione che l'Emittente nella sua funzione di Specialista dovrà negoziare al fine di garantire la liquidità degli stessi.]

[Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX, o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica inserire: Nelle ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX, o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, si segnala che vi sarà un maggior rischio di liquidità per il Portatore. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

In generale, si segnala che nella suddetta ipotesi in cui gli *Equity Protection Certificates* non siano quotati presso il SeDeX, o altri mercati regolamentati, né siano negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Certificates*. In tal caso, non è escluso che l'Emittente possa, pur non essendosi impegnato in tal senso, presentare proposte di acquisto dei *Certificates* rivolte agli intermediari collocatori ed eseguite con gli stessi, come di seguito specificato.

Alternativamente, qualora l'Emittente intenda assumere l'onere di controparte ponendo in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi), ne farà esplicita menzione nelle Condizioni Definitive. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria “*execution policy*” per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato né negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.]

[numero paragrafo] Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli *Equity Protection Certificates*

Nel prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere comprese delle commissioni implicite di collocamento il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori.

Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del prezzo di emissione, le Condizioni Definitive riportano il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione.

Si segnala quindi che, qualora una Serie precedentemente offerta al pubblico sia immediatamente dopo oggetto di quotazione, potrebbe verificarsi – ipotizzando l'invarianza degli altri fattori che concorrono alla determinazione del prezzo - una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni implicite di collocamento.

Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi ovvero commissioni, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Tali costi potrebbero comportare un onere a carico dei Portatori, riducendo in maniera potenzialmente significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio, conforme al modello di cui alla Sezione VIII del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

[numero paragrafo] Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

[numero paragrafo] Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Un peggioramento attuale o prospettico della situazione economica e finanziaria dell'Emittente si riflette sul merito creditizio dello stesso, espresso anche dai giudizi di rating attribuiti all'Emittente, e può influire quindi negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates*.

I rating attribuiti al debito dell'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi agli *Equity Protection Certificates*. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente può influire negativamente sul prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* stessi. Tuttavia, poiché il rendimento degli *Equity Protection Certificates* dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto agli *Equity Protection Certificates*, un miglioramento dei rating dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati agli *Equity Protection Certificates*.

Si fa rinvio al paragrafo 6.4 della Nota Informativa per le informazioni relative ai livelli di rating assegnati al debito dell'Emittente.

[inserire qualora il Sottostante sia rappresentato da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non siano in paesi dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE]

[numero paragrafo] Rischio paese

Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari, a seguito di instabilità politica, economica o sociale del paese stesso.

Qualora il Sottostante degli *Equity Protection Certificates* sia rappresentato da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali *Equity Protection Certificates* potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.]

[numero paragrafo] Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (i) a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata ("**Sostituto**"), a condizione tra l'altro che le obbligazioni assunte dal Sostituto in relazione ai *Certificates* siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e (ii) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

[numero paragrafo] Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

[numero paragrafo] Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

[numero paragrafo] Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 3.1.10 della Nota Informativa.

[numero paragrafo] Rischio di cambiamento del regime fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a

consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

[numero paragrafo] Rischio di Eventi di Turbativa e di Eventi Rilevanti

Il Regolamento all'interno del Prospetto di Base indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente di Calcolo, al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, può rettificare i termini e le condizioni dei *Certificates*. Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

[numero paragrafo] Rischio di estinzione degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificate* o al valore dello stesso fissato secondo la migliore prassi commerciale, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede. L'Agente di Calcolo dovrà darne contestuale comunicazione e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

[numero paragrafo] Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante, e sui Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le Condizioni Definitive contengono informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello *Sponsor* dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

L'Emittente pertanto non fornirà successivamente all'emissione alcuna informativa circa l'andamento del Sottostante.

[Numero paragrafo] Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

L'Emittente è lo Specialista degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli Equity Protection Certificates

L'Emittente e/o le società controllate o collegate allo stesso possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Inserire se il Sottostante è costruito da un Indice di merci o relativi Panieri:**[numero paragrafo] Rischio relativo agli indici di merci**

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello sia calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore dell'indice di merci e conseguentemente sul valore dei *certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.]

[numero paragrafo] Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

[numero paragrafo] Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dell'*Equity Protection Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

[numero paragrafo] Rating

I *rating* assegnati all'Emittente da agenzie di *rating* indipendenti costituiscono un indicatore della capacità dell'Emittente di adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni non garantite¹⁹. Più è basso il *rating* sulla rispettiva scala di riferimento, più alto è il rischio attribuito dalla relativa agenzia di *rating* che le obbligazioni non verranno affatto adempiute o non verranno adempiute tempestivamente.

Alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive, sono stati assegnati a Deutsche Bank i seguenti *ratings*:

Agenzia	Data del rating	Rating	
		Debito a lungo termine	Debito a breve termine
Standard & Poor's	[•]	[•]	[•]
Moody's Investors Service	[•]	[•]	[•]
Fitch Ratings	[•]	[•]	[•]

Per ulteriori informazioni relative ai *rating* di credito si veda il sito web dell'Emittente www.db.com.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti applicabili, le informazioni relative alle modifiche dei *rating* di credito dell'emittente saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente: www.db.com. Inoltre, nel caso in cui i *rating* siano modificati nel corso dell'offerta al pubblico e/o ammissione a quotazione, non dovrà essere redatto alcun supplemento ai sensi dell'articolo dall'articolo 94, comma 7, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), ma ne verrà data comunicazione mediante

¹⁹ Un *rating* non costituisce una raccomandazione all'acquisto, vendita o detenzione dei Titoli e può essere soggetto a sospensione, abbassamento e ritiro da parte dell'agenzia di *rating*. Qualsiasi sospensione, abbassamento o ritiro può avere un effetto negativo sul prezzo di mercato dei Titoli.

annuncio messo a disposizione con avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione usate per le presenti Condizioni Definitive.

3. Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all'offerta in sottoscrizione al pubblico] [all'ammissione alla quotazione sul SeDeX] di [Euro] *Equity Protection [CAP] Certificates* [Quanto] emessi dall'Emittente su [Azione •] [Azione Asiatica •] [Azione Italiana •] [Indice •] [Indice Asiatico •] [Indice Italiano •] [Merce •] [Merce Asiatica •] [Tasso di Cambio •] [Paniere di Azioni composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Indici composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Merci composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Tassi di Cambio composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] (gli "*Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

[Se *Equity Protection Certificates*:

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore al Cap:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

- “LP” = Livello di Protezione,
- “FP” = Fattore di Partecipazione,
- “LRF” = Livello di Riferimento Finale,
- “LME” = Lotto Minimo di Esercizio]

[Se *Equity Protection Cap Certificates*

1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike:

$$IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times LME$$

2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike:

$$IL = \text{Importo Massimo} \times \text{Multiplo} \times LME$$

3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times LME$$

Dove:

- “LP” = Livello di Protezione,
- “FP” = Fattore di Partecipazione,
- “LRF” = Livello di Riferimento Finale,
- “LME” = Lotto Minimo di Esercizio]

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

[In caso di *Equity Protection Cap Certificates* inserire: Gli *Equity Protection Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*" e, pertanto,

l'Importo di Liquidazione qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione e sia uguale o superiore allo Strike, non potrà essere maggiore dell'Importo Massimo, calcolato come prodotto tra il CAP, il Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio. Il CAP è calcolato in funzione della Percentuale CAP indicata nella Tabella [A] [B].]

[Nel caso di Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection Cap Certificates su singolo Sottostante, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione: L'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.]

Per Livello di Riferimento si intenderà il valore pari al [livello di apertura del Sottostante come definito all'articolo 1 del *Regolamento degli Equity Protection Certificates* sotto la definizione di Livello di Riferimento lett. (A) (i) (x)] [livello ufficiale di chiusura del Sottostante come pubblicato dal Mercato di Riferimento].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione: Il Peso del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire: Il Peso Percentuale del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•].

[In caso gli Equity Protection Certificates su Paniere, inserire: La Valuta di Riferimento del Componente del Paniere è per [•] [•]; per [•] [•].

[In caso di Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Mercati, Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Mercati, inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante [•] si trova in un Paese cd."emergente"].

[In caso di Equity Protection Certificates su Mercati inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]

[Il Mercato di Riferimento è [•][in caso di Paniere come Sottostante: in relazione ai Componenti del Paniere, per [•] [•] [•], per [•] [•], [...]] [In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento: Il Mercato di Riferimento dell'Indice [•] è, relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]. [inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante si trova in un Paese cd."emergente" e pertanto si applicano le ulteriori previsioni in tema di Eventi di Turbativa di Mercato di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.]

[In caso di Equity Protection Certificates su Mercati inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto di [offerta in sottoscrizione al pubblico] [ammissione alla quotazione] hanno facoltà di esercizio di tipo europeo e sono pertanto esercitabili alla scadenza.

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico sono descritte nella Tabella A che segue.]

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.]

4. Prezzo degli *Equity Protection Certificates*

Il prezzo degli *[Euro] Equity Protection [CAP] Certificates [Quanto]*, oggetto delle presenti Condizioni Definitive, è influenzato, nel corso della durata del titolo, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e il tempo alla scadenza dei *Certificates* così come indicato nel capitolo 1 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa. [A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene il Prezzo Indicativo dei/degli *[Euro] Equity Protection [CAP] Certificates [Quanto]*, determinato alla data del [•].]

5. Reperimento delle Informazioni relative al Sottostante

I livelli del Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina [Reuter / Bloomberg []]. [se *Merci: il prezzo ufficiale è calcolato [•].*] Inoltre si riporta quanto segue:

[[ulteriori informazioni relative agli Indici: [•]

6. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 12 ottobre 2010.

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO

Si invita il Portatore a leggere attentamente le "Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*" contenute nel Regolamento

1. Informazioni sul collocamento

Il collocamento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite [•] (il Collocatore) con sede in [•]. [, o tramite i clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica i **Collocatori on-line**.] ovvero tramite soggetti autorizzati all'attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia [ovvero i **Soggetti Autorizzati**] che trasmettono gli ordini al Collocatore; questi soggetti potranno avvalersi di promotori finanziari, ai sensi del relativo accordo di collocamento stipulato con l'Emittente.

Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•] (il "**Periodo di Offerta**").

Il Responsabile del Collocamento è [•] con sede in [•].

Le richieste di sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* possono essere presentate al Collocatore, [anche per il tramite dei Soggetti Autorizzati],[ed al Collocatore on-line,] [e tali soggetti potranno] [che potrà] a tal fine eventualmente avvalersi di promotori finanziari, compilando il relativo modulo di adesione messo a disposizione unitamente alle presenti Condizioni Definitive, [ovvero attraverso le relative procedure nel caso di raccolta delle adesioni mediante utilizzo di strumenti elettronici via internet].

Tale scheda di adesione deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e deve pervenire al Collocatore [, ai Collocatori on-line] [o ai Soggetti Autorizzati] nei termini indicati al presente paragrafo. È nulla la scheda di adesione che non sia stata compilata in tutte le sue parti ovvero che pervenga ai suddetti soggetti al di fuori dei termini sopra richiamati. La scheda di adesione è anche nulla nel caso in cui non siano stati identificati correttamente il numero degli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si intende aderire all'offerta. Si rinvia in ogni caso alle specifiche previsioni contenute nella relativa scheda di adesione.

L'Emittente non risponde dell'operato del Collocatore, [dei Collocatori on-line] o [dei Soggetti Autorizzati] a cui l'aderente all'offerta si è rivolto per la presentazione della richieste di sottoscrizione.

[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è [•].]

[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta online è [•].]

L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.

[L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare complessivo di [•], secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.]

L'Emittente potrà revocare ovvero ritirare l'offerta degli *Equity Protection Certificates* secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.

2. Destinataro dell'offerta

Destinatari dell'offerta degli *Equity Protection Certificates* è il pubblico in Italia.

[Non possono/Possono] aderire all'offerta [gli Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base] [le seguenti categorie di investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base: [•]].

3. Caratteristiche dell'offerta

Il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico è pari ad Euro [•].

Il prezzo [giornaliero] degli *Equity Protection Certificates* sarà pubblicato sui circuiti [Reuters] [Bloomberg] alla pagina [•] e sul sito internet www.x-markets.it.

4. Commissioni ed oneri per la sottoscrizione

[Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico del Portatore per la sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates*.]

OPPURE

[È prevista una commissione di collocamento [non] inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione pari a [•].]

5. Emissione e consegna degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates*, vengono emessi il [•] (la "Data di Emissione").

Gli *Equity Protection Certificates*, saranno messi a disposizione del Portatore entro il [•] (la "Data di Regolamento").

6. Quantità offerta, sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* su [•],

La quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta è di un massimo di [•] *certificates*.

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] certificato e multipli di [•].

[Le domande di adesione sono irrevocabili.]

[Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso lo sportello del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.]

[Le domande di adesione non sono assoggettate a condizioni.] [Le domande di adesione sono assoggettate alle seguenti condizioni: [•].]

7. Aumento della quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà ogni aumentare la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

8. Chiusura anticipata dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà chiudere anticipatamente il periodo di sottoscrizione *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

In caso di sola offerta al pubblico non seguita da quotazione presso il SeDeX né presso altri mercati regolamentati né da negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, qualora l'Emittente si assuma l'onere di controparte, inserire:

[Inserire numero paragrafo]. Impegni dell'Emittente in caso di offerta degli *Equity Protection Certificates* non seguita da ammissione a quotazione

L'Emittente intenda assumere l'onere di controparte ponendo in essere attività di sostegno della liquidità degli *Equity Protection Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Equity Protection Certificates* stessi rivolte agli intermediari collocatori (ed eseguite con gli stessi). Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato né negoziati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica.]

[Inserire numero paragrafo]. Dichiarazione del Responsabile del Collocamento

Qualora il ruolo di Responsabile del Collocamento sia ricoperto dall'Emittente, inserire:

L'Emittente, in quanto Responsabile del Collocamento in relazione agli *Equity Protection Certificates*, avendo adottando ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni siano conformi ai fatti e non presentino omissioni tali da alterarne il senso, ai sensi dell'articolo 94, comma 9 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Prospetto di Base non contiene informazioni false od omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole.]

Qualora il ruolo di Responsabile del Collocamento sia ricoperto da un soggetto diverso dall'Emittente, inserire:

Si segnala che contestualmente al deposito presso Consob delle presenti Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento trasmetterà alla Consob una propria dichiarazione attestante che, avendo adottando ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni siano conformi ai fatti e non presentino omissioni tali da alterarne il senso, ai sensi dell'articolo 94, comma 9 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, il Prospetto di Base non contiene informazioni false od omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole.]

* * *

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI EVENTUALE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE, DIRETTA O SUCCESSIVA ALL'OFFERTA AL PUBBLICO, DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

[Qualora l'Emittente intenda richiedere l'ammissione a quotazione a Borsa Italiana successivamente all'offerta al pubblico dei Certificates, inserire:

L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione, successivamente all'offerta in sottoscrizione al pubblico, degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il SeDeX. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

[Oppure, in caso di ammissione a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici successivamente all'offerta al pubblico dei Certificates, inserire:

L'Emittente intende chiedere l'ammissione alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* [presso il sistema multilaterale di negoziazione [•]] [sul sistema di internalizzazione sistematica [•]]. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi alle negoziazioni [in tale sistema multilaterale di negoziazione] [su tale sistema di internalizzazione sistematica].

Inoltre, l'Emittente si riserva la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A.. Tuttavia, nel caso in cui venga richiesta l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

[Oppure qualora l'Emittente intenda richiedere l'ammissione a quotazione a Borsa Italiana direttamente, senza previa offerta al pubblico dei Certificates, inserire:

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* su [•] sul SeDeX con provvedimento n. [•] del [•].

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

L'Emittente, in qualità di *Specialista*, ai sensi dell'articolo 4.2.10 del Regolamento di Borsa, come successivamente modificato, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (*obblighi di spread*) per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.]

* * *

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito internet www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'Emittente ha pubblicato nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui il Prospetto di Base è stato reso disponibile e il luogo dove lo stesso può essere ottenuto dal pubblico.

DEUTSCHE BANK AG

DEUTSCHE BANK AG

Tabella A

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES OFFERTI AL PUBBLICO

Tabella riepilogativa delle caratteristiche [degli] [dei] [Euro] *Equity Protection* [Cap] *Certificates* [Quanto] su [•]

Codice ISIN	[•]
Prezzo di Sottoscrizione	[•]
Commissioni di collocamento [implicite/esplicite]²⁰	[•] ²¹
Sottostante	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] [(ISIN: [•])] [Paniere di Azioni] [Paniere di Indici] [Paniere di Mercii] [Paniere di Tassi di Cambio]
[Sponsor dell'Indice]	[•]
Mercato di Riferimento	[•] [In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento: Relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]
[Componente del Paniere]	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] [(ISIN: [•])]
[se conosciuta prima dell'inizio del Periodo di Offerta: Peso del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
[Peso Percentuale del Componente del Paniere]	[•] [•]

²⁰ L'Emittente corrisponde al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. I collocatori agiscono in via autonoma e non quali rappresentanti dell'Emittente. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternatively, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). I pagamenti delle commissioni *trailer* sono periodici e condizionati al volume di titoli emessi. Se Deutsche Bank AG dovesse essere sia l'emittente sia il collocatore in relazione alla vendita dei titoli, il relativo importo verrà accreditato internamente alla divisione di Deutsche Bank adibita alla distribuzione.

²¹ Gli importi sopra citati sono quelli previsti al momento della preparazione del presente documento e sono soggetti a potenziali modifiche durante il periodo di offerta e/o la durata degli *Equity Protection Certificates*; ulteriori informazioni possono essere ottenute dal Collocatore.

	[•]
Data di Emissione	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]
Data di Valutazione	[•]
Data di Liquidazione	Il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione
Data di Determinazione	[•]
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•]
Livello di Riferimento Iniziale	Un valore pari al Livello di Riferimento alla Data di Determinazione
Livello di Riferimento Finale	Un valore pari al Livello di Riferimento alla Data di Valutazione
Livello di Protezione	[•]
Multiplo	[•]
Fattore di Partecipazione	[•]%
[Percentuale CAP]	[•]
[CAP]	Un valore pari al prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Protezione
[Strike]	Un valore in Euro calcolato come segue: $\frac{CAP - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Protezione}$
[Importo Massimo]	Pari al prodotto: CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio
Importo di Liquidazione	L'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio (LME), determinato dall'Agente di Calcolo come segue: <u>Se Equity Protection Certificates</u> 1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione: $IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ 2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione: $IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ <u>Se Equity Protection Cap Certificates</u> 1. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione ma inferiore allo Strike: $IL = [LP + FP \times (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$ 2. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento

	<p>Finale sia superiore al Livello di Protezione ed uguale o superiore allo Strike:</p> <p style="text-align: center;">IL = Importo Massimo x Multiplo x LME</p> <p>3. Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione:</p> <p style="text-align: center;">IL = LP x Multiplo x LME</p> <p>Dove:</p> <p>“LP” = Livello di Protezione,</p> <p>“FP” = Fattore di Partecipazione,</p> <p>“LRF” = Livello di Riferimento Finale.</p> <p><u>Nel caso di Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection Cap Certificates su singolo Sottostante,</u> qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.</p> <p>L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.</p>
[Valuta di Riferimento del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
[Tasso di Cambio]	[•]
Valuta di Riferimento	[•]
Lotto Minimo di Esercizio	[•] Certificates

Tabella B

riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione

[Euro] [Equity Protection [Cap] Certificates] [Quanto] su []

Serie	ISIN	Sottostante	ISIN del Sottostante	[Peso del Componente del Paniere]	Livello di Riferimento Iniziale	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement/ Physical delivery	Stile	Lotto Minimo di Esercizio
1	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	EUROP	[•]

Lotto Minimo di Negoziazione	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	[Percentuale CAP]	[Importo Massimo]	[Strike]	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo	Livello del Sottostante	Valuta di Riferimento	<i>Sponsor dell'indice / Mercato di Riferimento</i>
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]